



Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale:  
l'Europa investe  
nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale Agricoltura



## **SIC/ZPS IT4070004 Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo**

**Quadro conoscitivo**

**Gennaio 2018**

## Sommario

1.	Collocazione e confini del sito .....	3
2.	Componenti biologiche .....	4
2.1	Habitat e processi ecologici .....	4
2.2	Flora .....	7
2.3	Fauna .....	8
2.4	Uso del suolo .....	12
3.	Componenti socio-economiche .....	17
3.1	Quadro economico.....	17
3.2	Inventario dei livelli di tutela del sito .....	19
3.3	Inventario degli strumenti di pianificazione .....	35
3.4	Inventario della Normativa vigente .....	46
3.5	Inventario e valutazione delle interferenze ambientali.....	60
4.	Stato di conservazione .....	61
4.1	Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie.....	61
4.1.1	Habitat.....	61
4.1.2	Flora .....	64
4.1.3	Fauna .....	64
4.2	Individuazione degli indicatori e relativi parametri .....	70
4.3	Verifica del livello di protezione di habitat e specie .....	70
4.4	Valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie .....	70
5.	Bibliografia .....	76

## 1. Collocazione e confini del sito

Il sito IT4070004 SIC-ZPS “Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo”, istituito con DGR 512/09 ha una superficie totale di 1595 ettari, di cui ettari nel Comune di Ravenna. Il sito confina con IT4070003 - Sito di tipo C, IT4070005 - Sito di tipo C




Figura 1: Perimetrazione del sito in oggetto, comuni interessati e rapporto con altri siti Natura 2000.

## 2. Componenti biologiche

In questo capitolo si è costruito un quadro delle componenti biologiche e della distribuzione degli habitat e delle specie utilizzando dati bibliografici e i risultati di indagini di campo recenti (anno 2011) ed i risultati di studi disponibili condotti nell'anno 2007. Nei relativi sottocapitoli vengono aggiornate le checklist degli habitat e delle specie con particolare riferimento agli Allegati I e II della Direttiva 92/43 e successive modifiche e alle specie dell'Allegato I della Direttiva 147/2009 (versione codificata della nota Direttiva Uccelli).

Per completezza inoltre si riportano habitat e specie come elencate dal formulario Natura 2000 descrittivo del sito (aggiornato al settembre 2010), in modo da ottenere una rapida comparazione rispetto all'aggiornamento condotto.

### 2.1 Habitat e processi ecologici

Tabella 1: Elenco degli habitat di interesse comunitario e degli habitat prioritari elencati dalla scheda del formulario standard. N.B. habitat 1320 cartografato in carta habitat edizione 2007 ma non riportato nel formulario.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
1150	Lagune	*
1310	Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose	
1320	<i>Prati di Spartina (Spartinion)</i>	
1410	Pascoli inondatai mediterranei (Juncetalia maritimi)	
1420	Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae)	
1510	Steppe salate (Limonietalia)	*
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	
2130	Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)	*
2160	Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>	
2270	Foreste dunari di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	*
6420	Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion)	

L'habitat 1510 non è presente lungo la costa emiliano-romagnola, l'assenza delle specie caratteristiche, ad es. *Limoniastrum monopetalum*, la posizione biogeografica interna alla Regione Continentale anziché a quella Mediterranea (Rivas-Martinez et al., 2004), e il fitoclima di tipo temperato subcontinentale della Pianura Padana, compreso il settore costiero (Blasi e Michetti, 2002), sono elementi sufficienti per considerare l'habitat 1510 assente dalla costa emiliano-romagnola, in cui le associazioni vegetali di riferimento sono validamente attribuite all'habitat 1420 "Perticaie alofile mediterranee e termoatlantiche", ampiamente diffuso in tutti i SIC-ZPS con ambienti alofili.

In sostanza è da considerare un errore di attribuzione in sede iniziale, confermato da quanto esplicitato nel Manuale d'Interpretazione italiano on line, edizione 2010, che restringe il 1510 solo ad alcune regioni del sud.

L'habitat 2120 non risulta essere presente nel sito, poiché molto limitato da fattori di disturbo antropico, potenzialmente più esteso anche se ristretto alle dune vive.

Tabella 2: habitat censiti nella campagna di rilevamento 2012.

<b>Codice</b>	<b>Nome</b>	<b>Priorità</b>
1150	Lagune	*I
1310	Vegetazione annua pioniera di Salicornia delle zone fangose e sabbiose	
1320	<i>Prati di Spartina (Spartinion)</i>	
1410	Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	
1420	Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia)	
2130	Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)	*
2160	Dune con presenza di Hippophae rhamnoides	
2270	Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster	*
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	
6420	Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinio-Holoschoenion)	




Figura 2: carta degli habitat del sito in oggetto, aggiornamento 2012, l'habitat 2130\* non compare in legenda in quanto in compresenza con altri habitat (2270 e 2160)

## 2.2 Flora

Tabella 3: Elenco delle piante riportati nella scheda del formulario standard compresi nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

- § Dimensione e la densità della *popolazione* presente rispetto alle popolazioni nazionali (A = popolazione compresa tra il 100 e il 15% di quella nazionale; B = popolazione compresa tra il 15 e il 2% di quella nazionale; C = popolazione inferiore al 2% di quella nazionale, D = popolazione non significativa);
- § grado di *conservazione* degli elementi dell'habitat importanti per la specie (A = conservazione eccellente; B = conservazione buona; C = conservazione media o limitata);
- § il grado di *isolamento* della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie (A = popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; C = popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione);
- § la valutazione *globale* del valore del sito per la conservazione della specie interessata (A = valore eccellente; B = valore buono; C = valore significativo).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1443	<i>Salicornia veneta</i>	B	B	A	A

Tabella 4: Elenco delle specie di Flora presenti nella scheda del formulario standard NON elencate nella Direttiva Habitat

- § Popolazione: (P) assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, è semplicemente la sua presenza sul sito.
- § Motivo per cui ogni specie è stata inserita nell'elenco: (A) elenco del Libro rosso nazionale; (B) specie endemiche; (C) convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e quella sulla biodiversità); (D) altri motivi.

Specie	Popolazione	Motivazione
<i>ERIANTHUS RAVENNAE (L.) BEAUV.</i>	P	D
<i>LIMONIUM BELLIDIFOLIUM (GOUAN) DUMORT.</i>	P	A
<i>Plantago cornuti</i>	P	A

Il presente quadro conoscitivo è il risultato della campagna di rilevamento 2012.

Tabella 5: specie floristiche censite nel 2012. Solo *Salicornia veneta* risulta essere una specie di interesse comunitario.

Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
<i>Bassia hirsuta</i>	NO	D	C
<i>Erianthus ravennae</i>	NO	D	C
<i>Limonium bellidifolium</i>	NO	D	B
<i>Limonium narbonense</i>	NO	D	A
<i>Limonium virgatum</i>	NO	D	A
<i>Phillyrea angustifolia</i>	NO	D	B
<i>Plantago cornuti</i>	NO	D	B
<i>Salicornia veneta</i>	NO	D	A

*Erianthus ravennae* (in forte rarefazione in tutto il territorio, in calo più contenuto nelle stazioni a ridosso della Pialassa Baiona), *Limonium* sp.pl. (protetti), *Limonium bellidifolium* (Liste Rosse), *Salicornia veneta* (specie d'importanza internazionale, endemismo nordadriatico).

## 2.3 Fauna

### Avifauna

Nel sito, dalla scheda del formulario standard, risultano presenti 40 specie di uccelli elencate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE (147/2009) riportate in Tabella 6.

Tabella 6: Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

- § Dimensione e la densità della *popolazione* presente rispetto alle popolazioni nazionali (A = popolazione compresa tra il 100 e il 15% di quella nazionale; B = popolazione compresa tra il 15 e il 2% di quella nazionale; C = popolazione inferiore al 2% di quella nazionale, D = popolazione non significativa);
- § grado di *conservazione* degli elementi dell'habitat importanti per la specie (A = conservazione eccellente; B = conservazione buona; C = conservazione media o limitata);
- § il grado di *isolamento* della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie (A = popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; C = popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione);
- § la valutazione *globale* del valore del sito per la conservazione della specie interessata (A = valore eccellente; B = valore buono; C = valore significativo).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A007	<i>Podiceps auritus</i>	C	B	C	B
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	C	B	C	C
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	C	B	C	B
A026	<i>Egretta garzetta</i>	B	B	C	B
A027	<i>Egretta alba</i>	C	B	B	C
A029	<i>Ardea purpurea</i>	C	B	C	C
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	D			
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>	B	B	B	B
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	C	B	C	B
A035	<i>Phoenicopus ruber</i>	C	B	C	B
A060	<i>Aythya nyroca</i>	C	B	C	B
A060	<i>Aythya nyroca</i>	B	B	C	B
A072	<i>Pernis apivorus</i>	C	B	C	B
A073	<i>Milvus migrans</i>	C	B	C	B
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	C	B	C	C
A082	<i>Circus cyaneus</i>	C	B	C	C
A084	<i>Circus pygargus</i>	C	B	C	B
A084	<i>Circus pygargus</i>	C	B	C	C
A098	<i>Falco columbarius</i>	C	B	C	B
A127	<i>Grus grus</i>	C	C	C	C

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	C	B	C	B
A132	<i>Recurvirostra avosetta</i>	C	B	C	B
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	C	B	C	B
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	C	B	C	B
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	C	B	C	C
A154	<i>Gallinago media</i>	C	B	C	C
A166	<i>Tringa glareola</i>	C	B	C	C
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	A	B	C	B
A177	<i>Larus minutus</i>	C	B	C	B
A180	<i>Larus genei</i>	C	C	A	B
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	A	B	C	B
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	C	B	C	C
A193	<i>Sterna hirundo</i>	B	C	C	B
A195	<i>Sterna albifrons</i>	B	C	C	B
A196	<i>Chlidonias hybridus</i>	C	B	C	C
A196	<i>Chlidonias hybridus</i>	C	B	C	B
A197	<i>Chlidonias niger</i>	C	B	C	C
A229	<i>Alcedo atthis</i>	C	B	C	C
A338	<i>Lanius collurio</i>	C	B	C	B
A393	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	A	B	A	C

Nel sito, dalla Scheda del formulario standard, risultano presenti 47 specie di uccelli non elencate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE (147/2009) riportate in Tabella 7.

Tabella 7: Elenco degli uccelli riportati nella scheda del formulario standard non compresi nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE (147/2009).

Codice	Specie	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	C	B	C	C
A005	<i>Podiceps cristatus</i>	C	B	C	C
A008	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	B	C	C
A017	<i>Phalacrocorax carbo</i>	C	B	B	C
A025	<i>Bubulcus ibis</i>	C	B	C	C
A028	<i>Ardea cinerea</i>	C	B	C	C
A048	<i>Tadorna tadorna</i>	B	C	C	B
A050	<i>Anas penelope</i>	C	C	C	C
A051	<i>Anas strepera</i>	C	C	C	B
A052	<i>Anas crecca</i>	C	C	C	C
A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	C	C	C

Codice	Specie	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A054	<i>Anas acuta</i>	C	C	C	C
A055	<i>Anas querquedula</i>	C	B	C	C
A056	<i>Anas clypeata</i>	C	C	C	C
A058	<i>Netta rufina</i>	A	B	C	B
A059	<i>Aythya ferina</i>	C	C	C	C
A061	<i>Aythya fuligula</i>	C	C	C	C
A067	<i>Bucephala clangula</i>	C	C	C	C
A070	<i>Mergus merganser</i>	C	C	C	C
A118	<i>Rallus aquaticus</i>	C	C	C	C
A123	<i>Gallinula chloropus</i>	C	C	C	C
A125	<i>Fulica atra</i>	C	C	C	C
A136	<i>Charadrius dubius</i>	C	B	C	C
A137	<i>Charadrius hiaticula</i>	C	C	C	C
A142	<i>Vanellus vanellus</i>	C	B	C	C
A145	<i>Calidris minuta</i>	C	C	C	C
A149	<i>Calidris alpina</i>	C	C	C	C
A152	<i>Lymnocyptes minimus</i>	C	C	C	C
A153	<i>Gallinago gallinago</i>	C	C	C	C
A156	<i>Limosa limosa</i>	C	C	C	C
A161	<i>Tringa erythropus</i>	C	C	C	C
A162	<i>Tringa totanus</i>	C	C	C	B
A163	<i>Tringa stagnatilis</i>	C	C	C	C
A164	<i>Tringa nebularia</i>	C	B	C	C
A165	<i>Tringa ochropus</i>	C	C	C	C
A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	C	C	B
A179	<i>Larus ridibundus</i>	C	B	C	C
A212	<i>Cuculus canorus</i>	C	B	C	C
A226	<i>Apus apus</i>	D			
A232	<i>Upupa epops</i>	D			
A251	<i>Hirundo rustica</i>	C	B	C	C
A253	<i>Delichon urbica</i>	D			
A260	<i>Motacilla flava</i>	C	B	C	C
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C	B	C	C
A295	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	B	C	B
A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	B	C	C
A604	<i>Larus michahellis</i>	C	B	C	C

**Mammiferi**

Tabella 8: Elenco delle specie presenti nella scheda del formulario standard NON elencate nella Direttiva Habitat.

- § Popolazione: (P) assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, è semplicemente la sua presenza sul sito.
- § Motivo per cui ogni specie è stata inserita nell'elenco: (A) elenco del Libro rosso nazionale; (B) specie endemiche; (C) convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e quella sulla biodiversità); (D) altri motivi.

Specie	Popolazione	Motivazione
<i>Mustela putorius</i>	P	C

Il presente quadro conoscitivo è il risultato della campagna di rilevamento 2011.

Tabella 9: Mammiferi censiti nel 2011 non di interesse comunitario.

Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
<i>Eptesicus serotinus</i>	NO	C	B
<i>Hypsugo savii</i>	NO	C	B
<i>Nyctalus noctula</i>	NO	C	C
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	NO	C	B

**Erpetofauna**

Tabella 10: Rettili elencati nella scheda del formulario standard compresi nell'allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1220	<i>Emys orbicularis</i>	C	C	C	C

**Ittiofauna**

Tabella 11: Pesci elencati nella scheda del formulario standard compresi nell'allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1103	<i>Alosa fallax</i>	C	B	C	C
1152	<i>Aphanius fasciatus</i>	C	B	C	A
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	C	B	C	A
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	C	B	C	A

Si ritiene non vi siano modifiche alle specie di ittiofauna presenti rispetto a quanto riportato dal formulario standard del sito, nulla è infatti riportato nel programma ittico Provinciale della Provincia di Ravenna 2006-2010.

**Invertebrati**

Non sono disponibili dati aggiornati sulla presenza e consistenza della popolazione di *Lycaena dispar*, pertanto non si formula modifiche allo stato rispetto a quanto riportato nel formulario standard del sito.

## 2.4 Uso del suolo

Il territorio della Provincia di Ravenna è complessivamente vocato e dedicato all'agricoltura, le superfici agricole utilizzate corrispondono infatti al 72%, le superfici artificiali a 11,7%, i territori boscati l'11,7%, mentre le zone umide ed i corpi idrici ammontano al 5,97%, Tabella 12 e Figura 3.

Livello 1		ha	%
1	Superfici artificiali	20144	10,83
2	Superfici agricole utilizzate	134028	72,03
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	20779	11,7
4	Zone umide	5856	3,15
5	Corpi idrici	5256	2,82

Tabella 12: uso del suolo 2008 primo livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna




Figura 3: distribuzione percentuale dell'uso del suolo, analisi al primo livello.

Analizzando l'area al massimo dettaglio disponibile, 4° livello dell'uso del suolo, Tabella 13 e Figura 4, è inoltre evidente che le superfici agricole corrispondono per il 43% a Seminativi semplici, ed ai frutteti per 20%. Prevediamo di evidenziare che la situazione delle province circostanti non è particolarmente differente, il che è importante nell'ottica gestionale dei siti quali componenti di una rete.

Tabella 13: provincia di Ravenna, uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna, , elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

SIGLA	ETICHETTA	ETTARI	%
Ec	1.1.1.1 Tessuto residenziale compatto e denso	369,11	0,20
Er	1.1.1.2 Tessuto residenziale rado	6392,55	3,44
Ed	1.1.2.0 Tessuto residenziale discontinuo	2697,37	1,45
la	1.2.1.1 Insediamenti produttivi industriali, artigianali e agricoli con spazi annessi	3506,43	1,88
lc	1.2.1.2 Insediamenti commerciali	169,60	0,09
ls	1.2.1.3 Insediamenti di servizi pubblici e privati	478,01	0,26
lo	1.2.1.4 Insediamenti ospedalieri	20,70	0,01
lt	1.2.1.5 Insediamenti di grandi impianti tecnologici	65,59	0,04
Rs	1.2.2.1 Reti stradali e spazi accessori	763,10	0,41
Rf	1.2.2.2 Reti ferroviarie e spazi accessori	175,93	0,09
Rm	1.2.2.3 Grandi impianti di concentrazione e smistamento merci (interporti e simili)	42,44	0,02
Rt	1.2.2.4 Aree per impianti delle telecomunicazioni	2,43	0,00
Re	1.2.2.5 Reti ed aree per la distribuzione, la produzione ed il trasporto dell'energia	460,22	0,25
Ri	1.2.2.6 Reti ed aree per la distribuzione idrica	10,93	0,01
Nc	1.2.3.1 Aree portuali commerciali	487,28	0,26
Nd	1.2.3.2 Aree portuali per il diporto	67,44	0,04
Np	1.2.3.3 Aree portuali per la pesca	0,00	0,00
Fc	1.2.4.1 Aeroporti commerciali	0,00	0,00
Fs	1.2.4.2 Aeroporti per volo sportivo e da diporto, eliporti	81,48	0,04
Fm	1.2.4.3 Aeroporti militari	192,06	0,10
Qa	1.3.1.1 Aree estrattive attive	504,92	0,27
Qi	1.3.1.2 Aree estrattive inattive	44,83	0,02
Qq	1.3.2.1 Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	58,32	0,03
Qu	1.3.2.2 Discariche di rifiuti solidi urbani	187,57	0,10
Qr	1.3.2.3 Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli	11,69	0,01
Qc	1.3.3.1 Cantieri, spazi in costruzione e scavi	621,17	0,33
Qs	1.3.3.2 Suoli rimaneggiati e artefatti	316,67	0,17
Vp	1.4.1.1 Parchi e ville	660,79	0,36
Vx	1.4.1.2 Aree incolte nell'urbano	344,80	0,19

SIGLA	ETICHETTA	ETTARI	%
Vt	1.4.2.1 Campeggi e strutture turistico-ricettive (bungalows e simili)	140,83	0,08
Vs	1.4.2.2 Aree sportive (calcio, atletica, tennis, sci)	386,06	0,21
Vd	1.4.2.3 Parchi di divertimento e aree attrezzate (acquapark, zoosafari e simili)	103,07	0,06
Vq	1.4.2.4 Campi da golf	176,72	0,09
Vi	1.4.2.5 Ippodromi e spazi associati	151,20	0,08
Va	1.4.2.6 Autodromi e spazi associati	28,32	0,02
Vr	1.4.2.7 Aree archeologiche	17,25	0,01
Vb	1.4.2.8 Aree adibite alla balneazione	311,74	0,17
Vm	1.4.3.0. Cimiteri	95,64	0,05
Sn	2.1.1.0. Seminativi in aree non irrigue	6156,78	3,31
Se	2.1.2.1 Seminativi semplici	79677,69	42,82
Sv	2.1.2.2 Vivai	104,43	0,06
So	2.1.2.3 Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica	420,70	0,23
Sr	2.1.3.0. Risaie	0,00	0,00
Cv	2.2.1.0 Vigneti	7865,50	4,23
Cf	2.2.2.0. Frutteti e frutti minori	36387,09	19,56
Co	2.2.3.0 oliveti	256,29	0,14
Cp	2.2.4.1 Pioppeti colturali	77,60	0,04
Cl	2.2.4.2 Altre colture da legno (noceti, ecc.)	110,68	0,06
Pp	2.3.1.0 Prati stabili	808,67	0,43
Zt	2.4.1.0 Colture temporanee associate a colture permanenti	86,43	0,05
Zo	2.4.2.0 Sistemi colturali e particellari complessi	1290,31	0,69
Ze	2.4.3.0 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti	785,55	0,42
Bf	3.1.1.1 Boschi a prevalenza di faggi	0,00	0,00
Bq	3.1.1.2 Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni	10519,31	5,65
Bs	3.1.1.3 Boschi a prevalenza di salici e pioppi	126,36	0,07
Bp	3.1.1.4 Boschi planiziari a prevalenza di farnie, frassini ecc.	163,54	0,09
Bc	3.1.1.5 Castagneti da frutto	274,35	0,15
Ba	3.1.2.0 Boschi di conifere	2601,74	1,40
Bm	3.1.3.0 Boschi misti di conifere e latifoglie	2682,87	1,44
Tp	3.2.1.0 Praterie e brughiere di alta quota	0,00	0,00

SIGLA	ETICHETTA	ETTARI	%
Tc	3.2.2.0 Cespuglieti e arbusteti	38,85	0,02
Tn	3.2.3.1 Aree con vegetazione arbustiva e/o erbacea con alberi sparsi	1976,46	1,06
Ta	3.2.3.2 Aree a rimboschimenti recenti	872,81	0,47
Ds	3.3.1.0 Spiagge, dune e sabbie	89,13	0,05
Dr	3.3.2.0 Rocce nude, falesie, affioramenti	11,24	0,01
Dc	3.3.3.1 Aree calanchive	1346,78	0,72
Dx	3.3.3.2 Aree con vegetazione rada di altro tipo	76,02	0,04
Di	3.3.4.0 Aree percorse da incendi	0,00	0,00
Ui	4.1.1.0 Zone umide interne	925,01	0,50
Ut	4.1.2.0 Torbiere	0,00	0,00
Up	4.2.1.1 Zone umide salmastre	631,54	0,34
Uv	4.2.1.2 Valli salmastre	3373,36	1,81
Ua	4.2.1.3 Acquaculture	50,72	0,03
Us	4.2.2.0 Saline	875,10	0,47
Af	5.1.1.1 Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	2036,23	1,09
Av	5.1.1.2 Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	658,47	0,35
Ar	5.1.1.3 Argini	630,31	0,34
Ac	5.1.1.4 Canali e idrovie	1190,18	0,64
An	5.1.2.1 Bacini naturali	0,86	0,00
Ap	5.1.2.2 Bacini con destinazione produttiva	0,00	0,00
Ax	5.1.2.3 Bacini artificiali di varia natura	733,22	0,39
Aa	5.1.2.4 Acquaculture	6,86	0,00
Ma	5.2.1.1 Acquaculture	0,00	0,00



### 3. Componenti socio-economiche

Il sito Natura 2000 in oggetto IT4070004 SIC-ZPS “Pialasse Baiona, Riseiga e Pontazzo” ricade sul territorio comunale di Ravenna (Provincia di Ravenna).

#### 3.1 Quadro economico

##### Provincia di Ravenna<sup>1</sup>

Nel confronto con i contesti territoriali di riferimento, l'industria ravennate mostra un percorso di ripresa più lento rispetto all'industria regionale e nazionale con una crescita che, nella fase espansiva del ciclo, rimane più modesta così come, peraltro, meno accentuata è risultata la decrescita nella fase recessiva.

Le previsioni su base congiunturale, in termini di saldo tra imprese che si aspettano un miglioramento e imprese che si aspettano un peggioramento nel quarto trimestre del 2010 rispetto al terzo, sono orientate positivamente sia per la produzione che per il fatturato, grazie ad una positiva evoluzione della componente interna della domanda, a fronte di una stabilizzazione della componente estera.

Per l'industria manifatturiera in provincia di Ravenna, la fase recessiva avviatasi nella seconda metà del 2008 e progressivamente inaspritasi nei trimestri successivi, ha toccato il punto di minimo ciclico nella primavera dello scorso anno. Dall'estate del 2009 i numeri della produzione tracciano un profilo coerente di risalita del ciclo congiunturale tornando a mostrare una variazione positiva nel secondo trimestre del 2010 seguita da un'accelerazione nel terzo. Il volume prodotto è tuttavia ancora lontano dai livelli pre-crisi considerando la contrazione del 2008, e il crollo di circa 11,1 punti percentuali nella media dei 4 trimestri del 2009.

Elemento significativo dell'andamento più recente è il progressivo diffondersi della ripresa tra i diversi settori manifatturieri. Il terzo trimestre segnala una crescita della produzione particolarmente rilevante nel settore della lavorazione dei metalli, +8,8% rispetto allo stesso periodo del 2009. Anche le altre componenti della metalmeccanica mostrano valori positivi (apparecchi elettrici ed elettronici +2,7%, macchine e mezzi di trasporto +1,9%). In ripresa i settori del tessile e abbigliamento (+2,6%) e della lavorazione dei minerali non metalliferi (+3,4%). Rallenta, ma permane, la crescita del settore dell'energia, chimica e plastica (0,8%). Unici settori in calo sono quello dell'industria alimentare (-3,0%) che da inizio anno mostra un andamento altalenante e le altre industrie manifatturiere (-1,0%). In riferimento al settore primario, l'annata agraria del 2010, è stata caratterizzata dalle avversità atmosferiche che hanno inciso negativamente sulle rese qualitative-produttive e, di conseguenza, sui ricavi. Basti pensare che sono diminuite in modo considerevole le produzioni di kiwi, nettarine, pere, mele ed uva. Nel ravennate per alcuni cereali, quali frumento tenero e duro, le rese sono diminuite del 17%. Inoltre anche gli operatori del comparto zootecnico hanno assistito ad una diminuzione considerevole delle entrate dovute soprattutto al calo dei prezzi registratisi in alcuni comparti produttivi.

Il 2010, mantiene inalterata la situazione di crisi che coinvolge il settore. Infatti, nonostante una leggera flessione dei prezzi dei fattori produttivi, si riscontra solo un lieve incremento dei prezzi alla produzione non sufficiente a riportare la ragione di scambio a livelli accettabili.

##### Struttura imprenditoriale

Al 30 settembre 2010 le imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ravenna ammontano a 42.320 unità. Rispetto alla stessa data dell'anno precedente il numero delle sedi registrate è diminuito di 175 unità (-0,4%).

Nel corso del 2010 si conferma il trend di espansione delle società di capitale (+2,1% al 30 settembre 2010 rispetto alla stessa data del 2009), si assiste ad una timida ripresa delle società di persone (+0,9%), e ad una ripresa più consistente delle altre forme giuridiche (1,5%) mentre continua la riduzione delle ditte individuali (-1,7%).

Considerando i settori di attività produttiva, emerge l'ulteriore decisa contrazione del numero delle imprese agricole che a fine settembre risultano del -2,6% in meno rispetto ad un anno prima per effetto di un saldo netto di -232 unità. Anche il numero delle imprese industriali subisce una flessione, del 2%, e, dopo anni di espansione, si arresta l'incremento delle imprese edili che registrano un -0,5%. In lieve diminuzione anche le imprese del commercio e del turismo (-0,3%), mentre, dopo un 2009 negativo, tornano a crescere le imprese dei servizi (+1,4%).

<sup>1</sup> Rapporto economico congiunturale Provincia di Ravenna III trimestre 2010, Provincia di Ravenna e Camera di Commercio di Ravenna.

### Sistema portuale

La crisi del commercio internazionale è alla base del crollo subito dalla movimentazione di merci nel porto di Ravenna nel 2009, anno nel quale i traffici portuali hanno registrato un'allarmante flessione del 27,8%. Nel corso del 2010 tuttavia, al passo con la ripresa delle relazioni commerciali internazionali, si è assistito ad un deciso processo di recupero delle merci movimentate, al punto che, se proseguisse con la stessa intensità, potrebbe consentire di ritornare sui livelli antecedenti la crisi, già nel 2011.

Le circa 26 mila tonnellate di merci transitate per lo scalo provinciale nel 2007 sono diventate 18 mila nel 2009, ma risultano già pari a 16,5 mila nei primi 9 mesi del 2010 con la prospettiva (confermando la stessa variazione sui dodici mesi) di raggiungere quota 22 mila a fine anno.

Nel periodo gennaio settembre il totale delle merci transitate per lo scalo portuale è cresciuto del 19,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per effetto di un incremento sia degli imbarchi (20,9%), sia degli sbarchi (9,2%), più consistente per i primi. La movimentazione di merci secche, che rappresenta oltre il 63,4% del totale, è aumentata del 26,8%, grazie ad un rilevante aumento degli imbarchi (28,5%) ed una leggera flessione degli sbarchi (-2,6%). La movimentazione di rinfuse liquide, si è accresciuta del 6,5%, quella delle merci in container del 5,0% e infine quella delle merci su trailer-rotabili del 26,8%.

Il recupero di gran lunga più consistente, in termini di tonnellate, ha riguardato lo sbarco di prodotti metallurgici e quello di minerali greggi e materiali da costruzione.

### Occupazione

Nei primi nove mesi del 2010 il mercato del lavoro in provincia di Ravenna registra la ripresa dell'occupazione.

I dati del Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna mostrano un significativo aumento dell'occupazione complessiva consolidatosi nel corso dell'anno: dai quasi 1500 occupati in più di gennaio 2010 rispetto allo stesso mese del 2009 (+1,6%) si è passati agli oltre 5000 in più (+ 5,8%) di settembre 2010 rispetto a settembre 2009.

In particolare crescono più intensamente:

- l'occupazione femminile, in media +5/6% rispetto l'1-2 % di quella maschile;
- l'occupazione degli stranieri, ad un tasso medio mensile circa doppio rispetto a quello degli italiani
- i contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato di 15/20 volte in più.
- i contratti a tempo pieno rispetto a quelli a tempo parziale, in particolare dal mese di marzo.

Questa tendenza positiva nel mercato del lavoro che è, ovviamente, il riflesso di quella dell'attività produttiva, ha le caratteristiche esattamente inverse di quella negativa della fase di crisi precedente.

A Ravenna la CIG totale è aumentata nel 2009 di 6,6 volte quella del 2008, in Regione di 7,5 volte nel paese di 4. Nel 2010 nei primi 10 mesi dell'anno a Ravenna è aumentata di 2,2 volte quella dello stesso periodo del 2009 rispetto alle 1,4 del paese e alle 2,1 volte della regione.

### Turismo

Il flusso complessivo di arrivi e presenze turistiche nel territorio provinciale relativo al periodo gennaio-ottobre, nonostante il buon esito di ottobre, risulta in leggera flessione rispetto al dato record del 2009, con cifre assolute che rimangono però importanti anche nel 2010. In effetti in questi primi 10 mesi dell'anno si registrano 1.242.723 arrivi (-2,90%) e 6.758.355 presenze (-3,76%). In prospettiva dunque, il trend di questi ultimi anni che vede il turismo provinciale attestarsi intorno ai 7 milioni di presenze annue, pare consolidarsi nonostante qualche fisiologica sofferenza congiunturale patita nel corso del 2010.

### 3.2 Inventario dei livelli di tutela del sito

Per quanto riguarda il regime di tutela dei siti della Rete Natura 2000, la normativa europea e nazionale di recepimento stabilisce di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Considerato che le misure discendono dall'analisi del presente quadro conoscitivo, in questo paragrafo si forniscono gli elementi nazionali e regionali che l'Ente gestore deve seguire per determinare tali misure.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
<b>ATTI NAZIONALI</b>				
Legge 6 dicembre 1991, n. 394	Legge Quadro Sulle Aree Protette	Stato, Regioni, Enti Locali	<p><b>TITOLO II - Aree naturali protette nazionali</b></p> <p><b>Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali</b></p> <p>1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.</p> <p>4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.</p> <p>5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.</p> <p>7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.</p> <p>.....</p> <p><b>Art. 12 - Piano per il parco</b></p> <p>1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:</p>	

			<p>a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p> <p>b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano</p> <p>c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;</p> <p>d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;</p> <p>e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.</p> <p>2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.</p> <p>5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.</p> <p>6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.</p> <p>7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.</p> <p>8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.</p> <p>.....</p> <p>Art. 13 - Nulla osta</p> <p>1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.</p>	
--	--	---	--

		<p>2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.</p> <p>3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.</p> <p>4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.</p> <p>TITOLO III - Aree naturali protette regionali</p> <p>Art. 22 - Norme quadro</p> <p>1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:</p> <p>a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio</p> <p>b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25</p> <p>c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;</p> <p>d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;</p> <p>e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.</p> <p>2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.</p> <p>3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine</p>	
--	--	---	--

		<p>di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.</p> <p>4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.</p> <p>5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.</p> <p>6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.</p> <p>Art. 23 - Parchi naturali regionali</p> <p>1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.</p> <p>Art. 25 - Strumenti di attuazione</p> <p>1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.</p> <p>2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.</p> <p>3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.</p> <p>4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.</p> <p>5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.</p>	
--	--	--	--

		<p>Art. 26 - Coordinamento degli interventi</p> <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.</p> <p>Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza</p> <p>1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.</p> <p>2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p> <p>Art. 28 - Leggi regionali</p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.</p> <p>TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta</p> <p>1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la</p> <p>ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.</p> <p>2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.</p> <p>3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta</p>	
--	--	--	--

<p>L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Suppl. ord. GU serie gen. N. 46 del 25 febbraio 1992) integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221</p>	<p>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</p>	<p>Regioni. Provincie</p>	<p>Art.1 5. Le regioni e le provincie autonome.....provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotipi.....In caso di inerzia delle regioni e delle provincie autonome per un anno e delle provincie autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Ambiente.</p> <p>6. Le regioni e le provincie autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'Agricoltura e al ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p> <p>Art. 9 (funzioni amministrative)</p> <p>Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle provincie spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), che esercitano nel rispetto della presente legge.</p> <p>Art. 10 (Piani faunistico-venatori)</p> <p>7. Ai fini della pianificazione generale del territorio le provincie predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le provincie predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero.....</p> <p>10. Le regioni attuano la pianificazione faunistica venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle provincie dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.</p> <p>.....</p> <p>Art.19 (controllo della fauna selvatica)</p> <p>Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni legate alla consistenza faunistica o per sopravvenute e particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p>	<p>Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della Legge.</p>
--	--	---------------------------	--	---

		<p>Art. 19bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE)</p> <p>Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.</p> <p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".</p>	<p>Ogni anno</p>
--	--	---	------------------

<p>DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 - 23.10.97)</p>	<p>"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p>	<p>Regioni</p>	<p>Articolo 3 (Zone speciali di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano <i>i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».</i></p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, <i>designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata</i> i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p>	
<p>Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 - 9.2.99)</p> <p>DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 - 30.5.03)</p>	<p>Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97)</p> <p>"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna"</p>		<p>3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, <i>definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.</i></p> <p>Articolo 4 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <i>assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria</i> opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, <i>sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,</i> adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.</p>	<p>entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p>

<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</p>	<p>selvatiche"</p> <p>"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U.</p>		<p><i>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.</i></p> <p><b>Articolo 5 (Valutazione di incidenza)</b></p> <p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p> <p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p> <p><b>Articolo 8 (Tutela delle specie faunistiche)</b></p> <p>1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:</p> <p>a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;</p> <p>perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;</p>	<p>entro sei mesi dalla loro designazione</p>
---	--	--	---	---

<p>D.M. 19 giugno 2009</p>	<p>n. 157 del 9.7.09)</p>	<p>c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;</p> <p>d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.</p> <p>2. Per le specie di cui al predetto allegato <i>D</i>, lettera <i>a</i>), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato <i>D</i>, lettera <i>a</i>), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente. 5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente <i>e della tutela del territorio</i> promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p> <p><b>Articolo 9 (Tutela delle specie vegetali)</b></p> <p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato <i>D</i>, lettera <i>b</i>), al presente regolamento è fatto divieto di:</p> <p>a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</p> <p>b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera <i>a</i>) e <i>b</i>), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p> <p><b>Articolo 10 (Prelievi)</b></p> <p>1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato <i>E</i>, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>.....</p> <p>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato <i>E</i>, e in particolare:</p> <p>a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato <i>F</i>, lettera <i>a</i>);</p>
----------------------------	---------------------------	---

			<p><i>b)</i> qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato <i>F</i>, lettera <i>b</i>.</p> <p>Articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni)</p>	
--	--	--	--	--

			<p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>Articolo 13 (Informazione)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.</p> <p>2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.</p>	
Ministero Ambiente DM 3.9.02 (GU n. 224 del 24.9.02)	"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"			

Ministero Ambiente DM 17.10.07 (GU n. 254 del 6.11.07)	"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"	Regioni	Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS)) 1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali Piani di gestione previsti sono adottati ovvero adeguati dalle regioni o dalle provincie autonome con proprio atto	entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
--	--	---------	---	--

ATTI REGIONALI				
Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) (BUR n. 48 del 15.4.04)	"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997	Province	Art. 3 (Misure di conservazione) 1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).  Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.	
Deliberazione G.R. n. 1191 del 30.07.07	"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"	Tutti gli Enti pubblici	1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti:  - "Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000";  - "Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi";  - "Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca-dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore";  - "Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate;	

			<p>2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III (rif. "soggetto competente all'approvazione del piano").della Legge regionale sopraccitata e dalla presente Direttiva.</p> <p>Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.</p> <p>Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di prevalutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso.</p> <p>Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.</p>	
Deliberazione G.R. n. 667 del 18 maggio 2009	"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"	Tutti gli Enti pubblici	Disciplinare tecnico concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.	
Deliberazione G.R. n. 1224 del 28.07.08 (BUR n. 138 del 7.8.08)	"Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" Recepimento DM n.184/07 'criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (zsc) e a zone di protezione speciale (zps). misure di	Enti preposti	<p>...approva le <i>"Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva n. 79/409/CEE, del DPR N. 357/97 e ss.mm e del DM del 17.10.07"</i></p> <p>...approva le <i>"Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS dell'Emilia-Romagna"</i></p> <p>... stabilisce che le Misure generali di conservazione sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti</p>	Entro il 31 dicembre 2009.

	<p>conservazione gestione ZPS, ai sensi dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e dpr 357/97 e ss.mm. e D.M. del 17/10/07.</p>		<p><i>eventualmente in contrasto con le Misure generali di conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alla presente Misure di conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna.</i></p> <p><i>... prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine fissato dalla DGR n. 1191/07 per gli Enti preposti alla gestione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) per l'adozione delle Misure specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 di propria pertinenza, fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla Regione dietro richieste adeguatamente motivate</i></p>	
--	--	--	---	--

### 3.3 Inventario degli strumenti di pianificazione

Il **Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)** è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e, in funzione degli obiettivi per la conservazione dei paesaggi, detta le regole della programmazione regionale. Il Piano influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico Regionale individua 23 Unità di paesaggio. Tali unità rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. A livello locale, presso il territorio della provincia di Ferrara si individua il territorio della "costa a nord" (unità n. 1) e il territorio della "bonifica ferrarese" (unità n. 3). Nel primo caso gli elementi fisici caratterizzanti sono costituiti dal sistema di cordoni dunosi litoranei, dagli avvallamenti e depressioni con lagune e stagni costieri di acqua salmastre, dalle foci, dall'arenile e dalla zona intertidale. Nel caso della "bonifica del ferrarese" gli elementi fisici caratterizzanti sono contraddistinti dai depositi alluvionali, dalle zone di ex palude, dall'andamento topografico pressoché uniforme, dal difficile scolo delle acque e dai dossi di pianura. (Fonte: *Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR delle Regione Emilia Romagna*) (<http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/>).

Il **PTCP della Provincia di Ravenna**, in materia di assetto del territorio e di strategie per orientare l'evoluzione del sistema insediativo pone al centro il rapporto fra la forma (ed evoluzione) del sistema insediativo e il soddisfacimento dei bisogni della popolazione e delle attività economiche in termini di sostenibilità. Il Piano assume quale problematica centrale la relazione stringente che esiste fra i fenomeni di diffusione degli insediamenti e della popolazione nel territorio. A livello paesaggistico, il PTCP distingue 15 Unità di paesaggio. Inoltre, ai sensi della L.R. 20/2000 art. A-16 comma 2, il Piano fornisce alle amministrazioni comunali una "prima individuazione degli ambiti del territorio rurale", secondo un'articolazione specificata dalla L.R. 20/2000 ossia:

- gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18);
- gli ambiti ad alta vocazione agricola (art. A-19);
- gli ambiti agricoli periurbani (art. A-20).

In materia architettonica-paesaggistica, secondo quanto esposto dalla relazione generale di piano, il PTCP annovera tra le principali azioni:

- 1) contribuire allo sviluppo in termini di qualità urbana ed ambientale;
- 2) legare le occasioni di sviluppo alla valorizzazione del paesaggio e alla promozione del turismo culturale;
- 3) intervenire sul patrimonio edilizio soprattutto con azioni qualitative che aumentino il valore del territorio;
- 4) salvaguardare, consolidare o ricostruire l'identità dei luoghi, agendo sulla coesione sociale;
- 5) Accrescere la qualità degli operatori che operano in ambito provinciale nei diversi settori coinvolti nei programmi di intervento;
- 6) tutelare gli aspetti artistici, culturali, storici e sociali connessi al patrimonio edilizio storico urbano ed extraurbano (PTCP 2005).

Il PTCP della Provincia di Ravenna distingue 15 unità di paesaggio che considerano, oltre all'ambito naturale, l'ambito morfologico-documentale e i beni diffusi. L'area in oggetto ricade nella unità di Paesaggio n. 3 definita "**Valli del Reno**".

Questa U. di P. si trova all'estremo nord del territorio provinciale di Ravenna ed è caratterizzata dal grande disegno delle bonifiche rinascimentali interessando un ampio sistema vallivo denominato "Valle Libba" che si estendeva a sud del Po di Primaro. L'area interessa i Comuni di Conselice, Fusignano, Alfonsine, Lugo e in piccola parte i Comuni di Ravenna e Massa Lombarda. A nord, come U.D.P. aperta, si unisce a quella delle "Valli del Reno" del P.T.C.P. di Ferrara, a sud confina col territorio centuriato mentre il limite a est è definito dall'U. di P. delle "Terre vecchie" e della "Bonifica Valle del Lamone". Questo territorio, è legato ai corsi fluviali del Santerno e Senio e del Lamone che per secoli sono stati gli elementi di importanti strategie idrauliche tra le Province di Ravenna, Ferrara e Bologna per l'utilizzo del corso del Po di Primaro. Tra i principali elementi caratterizzanti l'unità di paesaggio il PTCP definisce:

Due diverse tipologie di strade: una con direzione uniforme, l'altra di tipo sinuoso. Nelle frazioni di S. Lorenzo e S. Bernardino, ove il fiume Santerno ha avuto un inalveamento rinascimentale, le vie assumono una direzione uniforme. Una maggiore rarefazione di strade si ha nell'area prosciugata come la valle di S. Bernardino dove le strade venivano man mano delineate sopra le cimose barenicole della valle. A questa

regolare rete si contrappongono, specialmente a nord verso il fiume Reno le vie serpentine che rappresentano le originarie alzaie cioè strade correnti ai lati dei corsi fluviali ora spenti:

- la via Fiumazzo che va da S. Lorenzo a Baricello;
- la strada che porta a Lavezzola lungo il fiume Santerno;
- la via meandriforme da S. Alberto verso Ca' Bosco lungo le arginature del Primaro morto; - la strada detta di Voltana che si delinea lungo le arginature del vecchio Santerno (spento dal 1783);
- la via che da Alfonsine va al Passetto che si sviluppa sull'alveo del fiume Senio.

**STRADE STORICHE:**

- Gattolo Superiore e Inferiore sull'antico alveo del Po di Primaro tra S.Alberto e Mandriole;
- strada Antica Corriera nel tratto residuo a nord del fiume Reno;
- strada Reale.

**RETE IDROGRAFICA:**

- Oltre ai fiumi appenninici Senio, Santerno e Reno, un importante ruolo per la bonifica del territorio lo si deve ai seguenti canali:
- Canale dei Mulini di Imola lungo la direttrice Imola - Massalombarda - Conselice;
- Canale dei Mulini di Castelbolognese tra Santerno e Senio;
- Canal Vela;
- Canale Zanelli (breve tratto) alla destra del Senio da Faenza al Primaro; DOSSI

Sono rilevanti e visibili:

- dosso del Senio, che delimita il lato sud-est dell'U. di P., e le sue divagazioni;
- dosso del Santerno con le sue divagazioni;
- tratto del dosso del Po di Primaro, nella zona nord.

Con riferimento al PTCP le norme di interesse per il sito sono analizzate di seguito

<b>PTCP Provincia di Ravenna approvato con del. G.R. n. 20 del 20.01.1997:</b>	
<b>Articolo</b>	<b>Testo</b>
<b>Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua</b>	<p>1.(D) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio con termine agli alvei di cui al successivo articolo 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistici-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.</p> <p>2.(P) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuate nelle tavole 1:25000 contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.</p>

<p>Art. 3.18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua</p>	<p>1.(P) Gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano. Qualora, successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, entri in vigore un atto di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio che contenga una nuova e più precisa individuazione delle aree da considerarsi "alveo", le prescrizioni del presente articolo si applicano a tale individuazione. In considerazione del fatto che a norma dell'art.11, comma 2 della L.R. n.20/2000 la previsione del PAI prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti PTCP, al fine di agevolare la conoscibilità della disciplina del Piano provinciale effettivamente vigente, favorendone il rispetto e l'attuazione, con atto dirigenziale può essere predisposto un elaborato tecnico che opera il coordinamento del PTCP con le suddette modifiche derivanti dall'approvazione del PAI o suoi stralci, fermo restando che, mantenendosi l'esclusivo valore giuridico proprio dei piani approvati, non è comunque consentita la trasformazione delle aree vincolate del PTCP fino all'adeguamento dello stesso.</p> <p>2.(P) Negli invasi ed alvei di cui al primo comma, comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; eventuali occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo, debbono essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.</p> <p>3.(P) Nelle aree di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia e degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:</p> <p>a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c), e) ed f) dell'ottavo comma del precedente articolo 3.17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;</p> <p>b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;</p> <p>la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali; d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.</p>
---	---

	<p>4.(P) Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94.</p> <p>5.(P) Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.</p> <p>L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.</p>
<p>Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale</p>	<p>1.(D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla presenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.</p>
<p>Art. 3.25 - Zone di tutela naturalistica</p>	<p>1.(D) Le zone di tutela naturalistica indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano e suddivise in:</p> <p>a) zone di tutela naturalistica - di conservazione;</p> <p>b) zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione;</p> <p>devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali nel rispetto degli obiettivi e delle direttive di cui al successivo comma 2. Valgono inoltre, per tali zone, le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.</p> <p>2.(D) Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e ne precisano la disciplina, nel rispetto delle seguenti direttive, definendo:</p> <p>a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;</p> <p>b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta,</p> <p>individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla</p>

	<p>tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;</p> <p>c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;</p> <p>d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;</p> <p>e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;</p> <p>f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;</p> <p>g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;</p> <p>h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;</p> <p>i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;</p> <p>j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;</p> <p>k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;</p> <p>l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. La realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e similari nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.</p> <p>3.(P) Fermo restando la possibilità per la Provincia ed i Comuni, così come disposto dai commi primo e secondo del presente articolo, di individuare e disciplinare diversamente le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto a) del primo comma - sono consentite le attività e le trasformazioni seguenti:</p> <p>a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;</p> <p>b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;</p>
--	---

	<p>c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;</p> <p>d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;</p> <p>l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;</p> <p>f) l'esercizio delle attività ittiche nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;</p> <p>g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10;</p> <p>h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;</p> <p>i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria; j) le attività escursionistiche;</p> <p>k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.</p>
--	--

	<p>4.(P) Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.</p> <p>5.(P) Nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto b) del primo comma, all'interno delle aree delle zone agricole esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti i seguenti interventi:</p> <p>a) qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze abitative degli imprenditori agricoli a titolo principale, la edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni spazialmente accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali;</p> <p>b) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;</p> <p>c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;</p> <p>d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; gli annessi rustici aziendali e interaziendali e le strutture abitative solo se connessi alla conduzione del fondo ed alle esigenze di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;</p> <p>e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;</p> <p>f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;</p> <p>g) le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;</p> <p>h) i suddetti ambiti costituiscono inoltre luogo preferenziale per l'applicazione delle misure agro-ambientali dello sviluppo rurale</p>
--	--

<p>Art.7.1 - Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi: obiettivi e strumenti</p>	<p>1.(I) Il PTCP assume l'obiettivo prioritario della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità presente nel territorio provinciale.</p> <p>2.(I) Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003., che prevedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata "Rete Natura 2000" quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a livello comunitario nel territorio degli Stati membri, ed altresì in coerenza con gli obiettivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi alla costruzione di una rete ecologica nazionale - REN - quale articolazione della rete europea.</p> <p>3.(I) Il PTCP si pone come strumento di pianificazione di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, assunti dal D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", riguardanti la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale). Il PTCP si pone inoltre, in termini generali, come strumento di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, alla Convenzione di Berna 82/72/CEE sulla "protezione della Natura e della Biodiversità", alla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.</p> <p>4.(D) La Provincia, per le finalità di cui sopra, elabora il progetto "Reti ecologiche" di cui al successivo art. 7.3.</p> <p>5.(D) Sono ulteriori strumenti per il perseguimento dell'obiettivo di cui al primo comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I Piani Territoriali dei Parchi di cui al successivo art. 7.4;</li> <li>- i Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione di cui al successivo art. 7.6.</li> </ul>
---	---

Art. 7.2 - “Rete Natura 2000”	<p>1.(D) Con “Rete Natura 2000” viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente sul territorio, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie, presenti in tali zone.</p> <p>La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea, assumono la definizione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero Zone di Protezione Speciale (ZPS).</p> <p>Il PTCP riporta nella tav. B.2.1.1 del Quadro conoscitivo la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del piano.</p> <p>2.(I) Nelle zone di cui al primo comma occorre attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto i profili socio-economico ed ambientale, atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.</p> <p>3.(D) La Provincia adotta per i siti della Rete Natura 2000 le misure di conservazione necessarie, riservandosi di individuare i siti che necessitano di ‘Piani di Gestione’ , come previsti dall’art. 6 della direttiva 92/43/CEE; tali piani individuano le misure atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie presenti, nonché le relative le modalità di attuazione con il concorso delle proprietà interessate, incluse le necessarie misure contrattuali, amministrative e regolamentari da adottarsi da parte degli enti competenti.</p> <p>4.(D) Per i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), interamente ricompresi nel territorio di un parco regionale, la relativa disciplina è dettata nell’ambito del Piano Territoriale e del Regolamento del parco.</p> <p>5.(I) I siti e le zone di cui al comma 1 costituiscono parti rilevanti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale di cui al successivo art. 7.3.</p> <p>6.(D) I Comuni nel cui territorio ricade un SIC/ZSC o una ZPS, nell’elaborazione dei propri strumenti di pianificazione, devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del SIC/ZSC o ZPS, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del medesimo, e a tal fine devono effettuare una valutazione dell’incidenza che le previsioni di piano hanno sul sito medesimo. Tale valutazione costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all’art. 5 della L.R. 20/2000.</p> <p>7.(D) Qualsiasi piano o progetto non direttamente necessario e connesso alla gestione di un SIC/ZSC o una ZPS deve essere oggetto di una valutazione dell’incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di conservazione del SIC/ZSC o ZPS stesso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, in particolare dei valori che in esso sono da salvaguardare per il mantenimento della biodiversità.</p>
-------------------------------	---

<p>Art. 7.3 ecologica provinciale</p>	<p>- Rete di livello</p>	<p>1.(I) La Provincia elabora ed approva un progetto di “Reti ecologiche in provincia di Ravenna” avente il compito di individuare gli elementi della rete ecologica di livello provinciale e le azioni per realizzarla, integrarla e qualificarla, con le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica; migliorare i collegamenti fra gli spazi naturali e semi-naturali (corridoi ecologici); migliorare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;</li> <li>- promuovere anche nelle maggiori aree urbane la conservazione e nuova formazione di corridoi ecologici di collegamento con le aree periurbane; orientare i nuovi progetti urbani anche quali occasioni per realizzare unità elementi funzionali della rete ecologica</li> <li>- favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o semi-naturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della collina, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;</li> <li>- nelle Unità di paesaggio collinari, promuovere un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;</li> <li>- rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, dalle relative zone di tutela dei caratteri ambientali di cui all'art. 3.17 e dalle fasce di pertinenza individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino; - promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione ai sensi del seguente art. 11.6;</li> <li>- promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, anche attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica; - promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, anche ai fini della realizzazione di componenti della rete ecologica;</li> <li>- associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, e della corretta fruizione del territorio, nonché e della percezione del paesaggio;</li> </ul> <p>2.(D) Il progetto di cui al primo comma costituisce riferimento generale obbligatorio per gli strumenti di pianificazione settoriale e per quelli di pianificazione generale di livello comunale. Gli elementi di rilievo territoriale più significativo del progetto delle reti ecologiche provinciali sono riportati nella Tav. 6 del PTCP, in forma prevalentemente ideogrammatica e comunque non geometricamente vincolante ai fini della traduzione operativa del progetto stesso.</p> <p>3.(D) I Comuni, in sede di formazione del PSC, in forma singola o associata, sviluppano e precisano le indicazioni metodologiche ed operative del progetto di cui al primo comma ed individuano gli ulteriori elementi funzionali esistenti o da realizzare per integrare a livello locale la rete di livello provinciale.</p>
---	------------------------------	---

<p>Art. 7.4 - Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette</p>	<p>1.(D) Il presente Piano indica, nella Tavola n.5, e più in dettaglio nelle tavole contrassegnate con il n.2, le perimetrazioni dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6: “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 – “Istituzione del Parco regionale del Delta del Po” e della L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 “Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”.</p> <p>2.(D) Nella Tav. B.2.1.1 sono inoltre individuati le riserve naturali regionali e le altre aree protette istituite. Possono essere istituite altre riserve naturali, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi naturali e seminaturali protetti secondo le procedure della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 qualora presentino caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di importanza regionale.</p> <p>3.(P) La perimetrazione e la disciplina in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree di riequilibrio ecologico, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia ancorché adottati ed in attesa di approvazione. Inoltre il P.T.C.P. recepisce, nei termini di cui all’art. 2.1, comma 3, i Piani Territoriali dei Parchi.</p> <p>4.(D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative economiche e sociali in linea con le finalità di tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.</p> <p>5.(D) Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi atti a potenziare i corridoi ecologici di collegamento fra le aree protette, in particolare potenziando la funzione svolta dai corsi d’acqua, in coerenza con quanto previsto all’art. 7.3 nel quadro della realizzazione della rete ecologica provinciale.</p>
--	---

### 3.4 Inventario della Normativa vigente

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
<b>CONVENZIONI INTERNAZIONALI</b>				
<p>Convenzione di Ramsar 1971 – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri</p>	<p>Conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna attraverso la combinazione di politiche nazionali preventive con un'azione internazionale coordinata.</p>	<p>Parti contraenti (Italia)</p>	<p>Art. 2 1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.....</p> <p>Art. 3 1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio...</p> <p>Art. 4 1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia. 2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritirasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore. 3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna. 4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate. 5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.</p>	

<p>Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979</p>	<p>Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Principi fondamentali.</p> <p>1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio.</p> <p>Il commercio degli di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.</p> <p>2. L'Appendice II comprende:</p> <p>a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;</p> <p>b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).</p> <p>3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio. 4. Le Parti non permetteranno il commercio degli delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.</p>	
<p>Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>CAPITOLO I - Disposizioni generali Articolo 1</p> <p>1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.</p> <p>2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili. Articolo 2</p> <p>Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.</p> <p>Articolo 3</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle</p>	

			<p>specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.</p> <p>2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.</p> <p>CAPITOLO II - Protezione degli habitat</p> <p>Articolo 4</p> <p>1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.</p> <p>2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.</p> <p>3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.</p> <p>Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.</p> <p>CAPITOLO III - Protezione delle specie</p> <p>Articolo 5</p> <p>Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.</p> <p>Articolo 6</p> <p>Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:</p>	
--	--	--	--	--

			<p>a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;</p> <p>b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;</p> <p>c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;</p> <p>d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;</p> <p>e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.</p> <p>Articolo 7</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.</p> <p>2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.</p> <p>3. Le misure da adottare contempleranno:</p> <p>a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;</p> <p>b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;</p> <p>4. la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.</p> <p>Articolo 8</p> <p>In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.</p>	
--	--	--	--	--

<p>Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Articolo 1</p> <p>1. Ai fini della presente Convenzione:</p> <p>.....</p> <p>b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;</p> <p>.....</p> <p>f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;</p> <p>g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;</p> <p>h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;</p> <p>i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;</p> <p>.....</p> <p>Articolo II</p> <p>Principi fondamentali</p> <p>1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.</p> <p>2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.</p> <p>3. In particolare le Parti:</p> <p>a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;</p>	
---	---	-------------------------	---	--

		<p>b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;</p> <p>c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.</p> <p>Articolo III</p> <p>Specie migratrici minacciate: Allegato I</p> <p>.....</p> <p>4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:</p>	
		<p>a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;</p> <p>b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;</p> <p>c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.</p> <p>5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie.</p> <p>Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che: a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;</p> <p>b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;</p> <p>c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;</p> <p>d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.</p> <p>6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.</p> <p>7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga</p>	

			<p>che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>Articolo IV</p> <p>Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II</p> <p>1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.</p> <p>2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.</p> <p>3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.</p> <p>Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sottospecie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.</p> <p>4. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.</p>	
<p>Convenzione sulla biodiversità del 1992</p>	<p>"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5.06.92".</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole</p> <p>Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:</p> <p>a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;</p> <p>b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.</p> <p>Art. 7 Individuazione e monitoraggio</p> <p>Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10:</p> <p>a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in</p>	

		<p>considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;</p> <p>b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;</p> <p>c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;</p> <p>d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.</p> <p>Art. 8 Conservazione <i>in situ</i></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;</p> <p>b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;</p> <p>c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;</p> <p>d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;</p>	
		<p>e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;</p> <p>f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo <i>inter alia</i>, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione; g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo;</p> <p>h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;</p>	

		<p>i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;</p> <p>j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;</p> <p>k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;</p> <p>l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;</p> <p>m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione <i>in situ</i> descritta nei sotto-paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 9 Conservazione <i>ex-situ</i></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione <i>in situ</i>:</p> <p>a) adotta provvedimenti per la conservazione <i>ex-situ</i> dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;</p> <p>b) installa e mantiene strutture per la conservazione <i>ex-situ</i> e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;</p> <p>c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;</p> <p>d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione <i>ex-situ</i> in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie <i>in-situ</i>, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;</p> <p>e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione <i>ex-situ</i> di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione <i>ex-situ</i> nei Paesi in via di sviluppo.</p>	
--	--	--	--

ATTI COMUNITARI				
<p>Direttiva 79/409/CEE - 2.4.79 - "Uccelli" sostituita da: Direttiva 2009/147/CE</p>	<p>Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Art.2                      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.</p> <p>Art.3                      Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.....</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>
<p>Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 - "Habitat"</p>	<p>Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 3                      .....Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.....</p> <p>Articolo 6                      1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti...</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>
			<p>Articolo 11                      Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.</p> <p>Articolo 12                      1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale.....</p> <p>Articolo 13                      1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b).....</p>	

<p>Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1997 Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 (modifica allegati del Reg. 338/97)</p>	<p>"Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" Di rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - CITES</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 4 (Introduzione nella Comunità) L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A e B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e D è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una notifica d'importazione. Articolo 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità) L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A, B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari. Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10 Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto. .....</p>	
			<p>Articolo 12 (Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima) 1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi. ..... Articolo 13 (Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti) 1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione. b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare</p>	

			<p>nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione regolamento.</p> <p>2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.</p> <p>.....</p>	
<p>Direttiva 2004/35/Ce Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 21 aprile 2004</p>	<p>Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 1 Oggetto</p> <p>La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 3 Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica:</p> <p>a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;</p> <p>b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.</p> <p>2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.</p> <p>3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.</p> <p>.....</p>	
			<p>Articolo 5 Azione di prevenzione</p> <p>1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.</p> <p>3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p>	

		<p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;</p> <p>b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;</p> <p>c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.</p> <p>Articolo 6 Azione di riparazione</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:</p> <p>a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e</p> <p>b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.</p> <p>2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;</p> <p>b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;</p> <p>d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure</p> <p>e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.</p> <p>3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.</p>	
--	--	---	--

			<p>Articolo 7 Determinazione delle misure di riparazione</p> <p>1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.</p> <p>2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato .</p> <p>3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.</p> <p>Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 11 Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.</p> <p>2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.</p> <p>4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.</p> <p>.....</p>	
--	--	--	---	--

Decisione della Commissione 2011/64/UE del 10 gennaio 2011	Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Quarto elenco aggiornato	Stati membri		
--	--	--------------	--	--

### 3.5 Inventario e valutazione delle interferenze ambientali

Nel sito le principali attività antropiche sono la pesca, la molluschicoltura, il turismo e nella porzione più settentrionale l'agricoltura. La pesca è presente in tutto il sito, in quanto viene praticata sia quella sportiva sia quella professionale.

## 4. Stato di conservazione

### 4.1 Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie

#### 4.1.1 Habitat

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
1150*	Lagune	<p>Ambienti acquatici costieri in contatto diretto con il mare, dal quale sono separati da cordoni di sabbie. Acque poco profonde, caratterizzate da notevoli variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici, alla piovosità e alla temperatura che condizionano l'evaporazione. La salinità può variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la pioggia, l'evaporazione e l'arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la temporanea inondazione del mare durante l'inverno o lo scambio durante la marea.</p> <p>Possibili contatti sono con gli habitat 1310, 1410, 1420.</p>
1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose	<p>Formazioni composte prevalentemente da specie annuali alofile (soprattutto della famiglia <i>Chenopodiaceae</i> del genere <i>Salicornia</i>) che colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti, stagionalmente inondati, o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti ai generi <i>Sarcocornia</i>, <i>Arthrocnemum</i> e <i>Halocnemum</i> (codice CORINE 15.11). In Italia appartengono a questo habitat anche le cenosi mediterranee di ambienti di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle paludi salmastre, costituite da comunità alonitrofile di <i>Suaeda</i>, <i>Kochia</i>, <i>Atriplex</i> e <i>Salsola soda</i> (codice CORINE 15.56).</p> <p>Il primo sottotipo comprende le associazioni del <i>Salicornion patulae</i> Géhu et Géhu-Franck 1984, tra cui di notevole importanza conservazionistica è <i>Salicornietum venetae</i> Pign. 1966, che ospita la specie prioritaria <i>Salicornia veneta</i>, il secondo quelle del <i>Thero - Suaedion</i> Br.-Bl. 1931.</p>
1320	Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion</i> )	<p>Formazioni vegetali di alofite perenni, composte, in prevalenza, di piante erbacee pioniere del genere <i>Spartina</i> tipiche di ambienti fangosi costieri salmastri ("velme"). Si tratta di una formazione vegetale endemica dell'Alto Adriatico. Si sviluppa su terreno fortemente imbibito e ricco in sostanza organica. L'habitat in Italia è rappresentato dall'associazione <i>Limonia narbonensis-Spartinetum maritimae</i> (Pignatti 1966) Beeft. &amp; Géhu 1973, endemica nord-adriatica, che colonizza terreni argilloso-limosi e con elevato contenuto salino. Si sviluppa nelle aree più depresse quasi costantemente bagnate dall'acqua salmastra o marina, dove costituisce cenosi fisionomicamente caratterizzate e dominate da <i>Spartina maritima</i>. È questa una specie anfi-atlantica che nel Mediterraneo è presente esclusivamente nella regione nord-adriatica dove costituisce una disgiunzione del suo areale di distribuzione. Grazie all'efficiente apparato ipogeo, <i>S. maritima</i> contribuisce a consolidare i fanghi salmastri</p>

1410	<i>Pascoli inondate mediterranee (Juncetalia maritimi)</i>	<p>Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile dell'ordine <i>Juncetalia maritimi</i>, riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte, stagionalmente inondate da acque salmastre. Procedendo dal mare verso l'interno, <i>J. maritimus</i> tende a formare cenosi quasi pure in consociazioni con <i>Arthrocnemum macrostachyum</i>, <i>Sarcocornia fruticosa</i>, <i>S. perennis</i> e <i>Limonium serotinum</i>, cui seguono comunità dominate da <i>J. acutus</i>. L'habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare. Nel nostro territorio si articola in una serie di comunità più o meno rare, distinte nelle tre alleanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Juncion maritimi</i> Br.-Bl. 1931 (3 comunità)</li> <li>- <i>Puccinellion festuciformis</i> Géhu et Scopp. 1984 in Géhu et al.1984 (2 comunità)</li> <li>- <i>Elytrigio athericae</i> - <i>Artemision coerulescentis</i> (Pign. 1953) Géhu et Scopp. 1984 corr. Pirone 1995 (3 comunità, tra cui di particolare importanza conservazionistica <i>Elymo atherici</i> - <i>Limonietum densissimum</i> Pellizzari, Merloni et Piccoli 1998)</li> </ul>
1420	<i>Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetea fruticosae)</i>	<p>Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite succulente dei generi <i>Sarcocornia</i> e <i>Arthrocnemum</i>, a distribuzione essenzialmente mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe <i>Sarcocornietea fruticosae</i>. Formano comunità paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione di molte specie di uccelli.</p> <p>Queste comunità appartenenti all'alleanza <i>Sarcocornion fruticosae</i> Br.-Bl. 1931, suddivisa in più suballeanze, intrattengono contatti catenali e seriali con quelle ascrivibili agli habitat 1310, 1320 e 1410. Tutti i tipi sono da considerare rari e vulnerabili, ma il più a rischio di estinzione, al limite nord del suo areale mediterraneo, è <i>Halocnemum strobilacei</i> Oberd. 1952 em. Géhu 1994.</p> <p>Sono da ricondurre a questo habitat anche tutte le segnalazioni emiliano-romagnole precedentemente attribuite al 1510*, che ha invece distribuzione strettamente mediterranea ed è quindi da escludere per la Regione.</p>
2130*	<i>Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)</i>	<p>L'habitat prioritario di riferimento è costituito da depositi sabbiosi, parzialmente o totalmente stabilizzati. La vegetazione si insedia quindi sul versante continentale della duna, protetto in parte dai venti salsi, normalmente non raggiunto dall'acqua di mare. L'habitat si rinviene solo nella parte settentrionale del bacino Adriatico, (nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna) compreso in un macrobioclima di tipo temperato.</p> <p>Sulla base delle caratteristiche delle sabbie vi sono comunità terofitiche a <i>Silene conica</i> e <i>Cerastium semidecandrum</i> e quelle a specie perenni costituite da comunità crittogamo-camefitica e fanerogamo-tero-camefitica del <i>Tortulo-Scabiosetum</i>. L'habitat del sottotipo 16.223, appartenente all'associazione <i>Tortulo-Scabiosetum</i> è in contatto seriale con il bosco litoraneo extrazonale di leccio (<i>Vincetoxico hirundinariae</i> - <i>Quercetum ilicis</i> – Habitat 9340) e catenale con le formazioni psammofili perenni ad <i>Ammophila arenaria</i> dell'habitat 2120, e verso la parte continentale della duna stabilizzata con le formazioni arbustive ad <i>Hippophae rhamnoides</i> dell'habitat 2160. Dalla destrutturazione del <i>Tortulo-Scabiosetum</i>, si origina una comunità terofitica (<i>Bromo tectorum</i> - <i>Phleetum arenarii</i> Korneck 1974), del sottotipo 16.221, che diviene tappezzante su ampi tratti della duna.</p> <p>Sono possibili mosaici con l'habitat 6210.</p>

2160	<i>Dune con presenza di Hippophae rhamnoides</i>	<p>Per questo habitat si fa riferimento all'associazione <i>Junipero communis Hippophaetum fluviatilis</i> Géhu &amp; Scoppola in Géhu <i>et al.</i> 1984, inclusa nell'alleanza <i>Pruno-Rubion ulmifolii</i> O. Bolos 1954, della classe <i>Rhamno Prunetea</i>. La comunità è endemica dei cordoni dunali nord-adriatici con bioclina temperato oceanico, termotipo supratemperato ed ombrotipo subumido. I suoli su cui si instaura questo tipo di vegetazione risultano leggermente più evoluti rispetto a quelli ospitanti la vegetazione erbacea e camefitica.</p> <p>Costituisce la testa della serie litoranea edafoxerofila, supratemperata, subumida del <i>Junipero-Hippopho fluviatilis</i> sigmetum, che precede, fronte a mare, il bosco dunale a <i>Quercus ilex</i> dell'habitat 9340. Si tratta di un'associazione durevole che non evolve verso una comunità boschiva a causa della forte influenza dell'aerosol alino dovuto alla vicinanza del mare (Gamper <i>et al.</i>, 2008).</p> <p>È in contatto catenale con gli habitat 2120 e 2130.</p>
2270*	<i>Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster</i>	<p>Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee (<i>P. pinea</i>, <i>P. pinaster</i>). Si tratta di rimboschimenti abbastanza recenti, solo raramente con un buon grado di naturalità: per questo e per il substrato, che è costituito da sabbie dunali, si ritengono completamente sostitutivi dell'habitat 9540. Occupano il settore più interno e stabile del sistema dunale. L'habitat è distribuito sulle coste sabbiose del Mediterraneo in condizioni macrobioclimatiche principalmente termo e meso-mediterranee ed in misura minore, temperate nella variante sub-mediterranea.</p>
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	<p>Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi <i>Lemnetea</i> e <i>Potametea</i> (la definizione estensiva dell'habitat include tutti gli aspetti delle due classi). La vegetazione idrofitica riferibile all'Habitat 3150 si sviluppa in specchi d'acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all'interno delle radure di comunità elofitiche a dominanza di <i>Phragmites australis</i>, <i>Typha</i> spp., <i>Schoenoplectus</i> spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale.</p> <p>Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento provocati dall'accumulo di sedimento sui fondali (o dall'alterazione artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l'irreversibile alterazione dell'habitat e l'insediarsi di altre tipologie vegetazionali. Ulteriori minacce possono venire dalle attività di animali in sovrappopolazione, ad esempio il pascolo della nutria o la bioturbazione del gambero della Louisiana.</p>
6420	<i>Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion)</i>	<p>Giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di taglia elevata, del <i>Molinio-Holoschoenion</i>, prevalentemente ubicate presso le coste in sistemi dunali, su suoli sabbioso-argillosi, ma talvolta presenti anche in ambienti umidi interni capaci di tollerare fasi temporanee di aridità. L'habitat viene riferito all'alleanza <i>Molinio-Holoschoenion vulgaris</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948 dell'ordine <i>Holoschoenetalia vulgaris</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948 della classe <i>Molinio-Arrhenatheretea</i> Tx. 1937. L'associazione rappresentativa dell'habitat è <i>Eriantho - Schoenetum nigricantis</i> (Pign. 1953) Géhu 1984, presente in ambito retrodunale, purtroppo sempre più spesso disturbata e compromessa dall'impianto di rimboschimenti di pini con funzione prevalente di schermo degli abitati dei Lidi Comacchiesi dall'aerosol salino.</p>

## 4.1.2 Flora

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Salicornia veneta</i>		Specie alofila e pioniera, colonizza terreni emersi/semiemergenti tipiche del bordo di dossi, barene, argini con declivi lievi. Granulometria del substrato con prevalenza di argilla, drenaggio minore. Periodo di inondazione durante prolungato (ottobre-maggio), salinità

## 4.1.3 Fauna

## Avifauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Habitat riproduttivo: scava gallerie-nido in scarpate e rive franate di zone umide e corsi d'acqua; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci ed invertebrati acquatici (es. crostacei, larve di insetti); Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti; Riproduzione: fine aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, anfibi, insetti ed altri invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	Habitat riproduttivo: paludi d'acqua dolce con canneti e abbondante vegetazione di cinto; arbustiva ed arborea; Riproduzione: maggio luglio; Alimentazione: vegetali acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante (raro), svernante, migratore
<i>Casmerodius albus</i> - ( <i>Egretta alba</i> / - <i>Ardea alba</i> )	Airone bianco maggiore	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	Habitat riproduttivo: spiagge e dune, aree fangose temporanee, dossi privi di vegetazione in lagune salmastre, saline; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: invertebrati; Fenologia: stanziale, nidificante, migratore;
<i>Chlidonias hybrida</i> ( <i>C. hybridus</i> )	Mignattino piombato	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce, naturali o artificiali, ricche di vegetazione galleggiante (soprattutto lamineti a <i>Nymphaea alba</i> ) e bordate da canneti come valli da pesca, casse di espansione, bacini di decantazione di zuccherifici e cave. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore, (nidificante in zone umide emiliano-romagnole)
<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino comune	Habitat: in Italia nidifica principalmente in risaie (novarese, vercellese); riproduzioni saltuarie si sono verificate in zone paludose aperte d'acqua dolce, naturali o artificiali. La popolazione nidificante in Italia ha subito nel corso degli ultimi decenni sensibili contrazioni dell'areale e degli effettivi, conseguenti alla perdita di habitat riproduttivo per l'introduzione delle nuove tecnologie di coltivazione del riso nelle zone occidentali della Pianura Padana. In tempi storici la specie nidificava in gran parte delle zone adatte interne e costiere delle regioni settentrionali. In migrazione frequenta anche laghi, fiumi a corso lento, lagune, saline ed estuari.

		Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore
Chroicocephalus genei (Larus genei)	Gabbiano roseo	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, piccoli invertebrati acquatici, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
Ciconia ciconia	Ciconia Bianca	Frequenta aree aperte e zone umide ma non è strettamente legata ad esse. Nidifica su tetti di edifici e piattaforme su pali e tralicci delle linee elettriche in zone rurali ed urbane caratterizzate da significative superfici di zone umide e prati nel raggio di alcuni chilometri. Si alimenta in paludi, stagni, prati e medicaie con ristagni d'acqua, fossati tra i coltivi. Presente in Emilia Romagna come nidificante e svernante dal livello del mare a 100 metri di altitudine. Specie gregaria, antropofila durante la riproduzione. Volo tipico del genere Ciconia, con zampe e collo allungate, singole remiganti primarie delle ali ben visibili; volteggia spesso sfruttando correnti ascensionali. L'alimentazione comprende una grande varietà di Invertebrati e Vertebrati di piccole dimensioni: micromammiferi, anfibi (Rana), rettili (Natrix), insetti, lombrichi. In ambienti umidi consuma principalmente prede acquatiche, mentre in annate asciutte si nutre soprattutto di insetti, topi campagnoli ed arvicole. La tecnica di caccia adottata consiste nel deambulare lentamente in zone aperte asciutte, umide o sommerse da acqua bassa, così da indurre le prede a spostarsi ed una volta localizzate esse vengono afferrate col becco. La ricerca del cibo può avvenire a distanze notevoli dal nido (oltre i 20 chilometri). Specie nidificante in Italia. Nidifica in coppie singole, localmente raggruppate, su alberi, edifici, rovine, tralicci e strutture artificiali. La deposizione avviene fra metà marzo e maggio. Le uova, 3-5 (2-6), sono di color bianco gesso. Periodo di incubazione di 31-35 giorni. La longevità massima registrata risulta di 39 anni.
Circus aeruginosus	Falco di palude	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce e salmastra con formazioni a canneto (Phragmitetum, Typhetum, ecc.); Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli acquatici, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
Circus cyaneus	Albanella reale	Nidificante irregolare in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti, pascoli, coltivi, con fossati, prati, margini di zone umide costiere ed interne, zone golenali, canneti; Alimentazione: soprattutto piccoli mammiferi e Passeriformi, in minor misura rettili e invertebrati terrestri; Fenologia: svernante, migratore;
Circus pygargus	Albanella minore	Habitat riproduttivo: campi di cereali, incolti erbacei, prati e canneti asciutti, canneti e incolti retrodunali e di retro scanni; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
Egretta garzetta	Garzetta	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti, saliceti allagati; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici e terrestri, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, svernante, migratore
Falco columbarius	Smeriglio	Specie non nidificante in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti erbosi con alberi e arbusti sparsi (coltivazioni estensive di bonifica, campagne coltivate con filari di alberi, incolti, zone umide; Alimentazione: soprattutto Passeriformi e altri piccoli uccelli, in minor misura micro mammiferi e insetti; Fenologia: migratore, svernante

Gallinago media	Manca esigenza	Habitat di nidificazione sono prati di pianura , acquitrini naturali con cespugli sparsi e torbiere fino a 1.200 m (J. Ash in litt. 1999) in pianura interna taiga e tundra boscosa (Cramp e Simmons 1983).  Mostra una preferenza per gli habitat ricchi di invertebrati. Durante l'inverno frequenta zone umide, tra paludi e erba corta. Occasionalmente si trova anche in ambienti asciutti come brughiere, dune di sabbia (Johnsgard 1981).  La dieta è composta prevalentemente da lombrichi e gasteropodi terrestri, insetti adulti e larve (coleotteri), dei semi di piante di palude (del Hoyo et al. 1996).
Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)	Sterna zampenere	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, aree fangose temporanee; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili (lacertidi), pesci; Fenologia: nidificante, migratore
Grus grus		La gru cenerina o gru europea (Grus grus, Linneo, 1758) è un uccello che appartiene alla famiglia Gruidae. Questo uccello si può trovare nelle parti settentrionali dell'Europa e dell'Asia occidentale.
Himantopus himantopus	Cavaliere d'Italia	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in zone umide con acque salmastre o dolci e basse e con distese fangose; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, svernante irregolare
Ixobrychus minutus	Tarabusino	Habitat riproduttivo: canneti; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, anfibi, piccoli pesci; Fenologia: nidificante, migratore
Lanius collurio	Averla piccola	Habitat riproduttivo: aree coltivate, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore
Larus melanocephalus	Gabbiano corallino	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti e pesci; Fenologia: nidificante, svernante, migratore;
Milvus migrans		Migratore, localmente nidificante. Nidifica in ambienti planiziali, collinari e di media montagna con ricca copertura boschiva e zone aperte destinate all'agricoltura e al pascolo. Mostra un particolare legame con le zone umide, sia bacini lacustri che corsi d'acqua di media e di grande portata. Si nutre di pesci morti, piccoli uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, rettili, insetti, carogne e rifiuti.
Pernis apivorus		Nidifica in alcuni dei lembi residui di foresta planiziale della pianura padano-veneta; inoltre nidifica preferibilmente in frustaie di latifoglie dal piano basale fino a 1600 m di quota. Si nutre soprattutto di insetti, anche se in inverno (ma non solo) non disdegna piccoli rettili e anfibi, uova, piccoli uccelli e piccoli mammiferi. È goloso anche di miele.
Phalacrocorax pygmeus	Marangone minore	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo e ripariali; Riproduzione: marzo-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, pesci; Fenologia: stanziale, migratore, localmente nidificante in colonie plurispecifiche

Philomachus pugnax	Combattente	Specie non nidificante in Italia (areale riproduttivo centro-europeo in marcata contrazione , mentre si estende ancora in maniera continua tra la Scandinavia e la Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: in inverno frequenta zone umide costiere, evitando però i litorali e le aree soggette a marea. Preferisce ambienti fangosi, come le saline, i margini delle valli da pesca, gli stagni retrodunali o altre zone umide relativamente riparate e ricche di sostanze organiche. In migrazione buona parte dell'attività trofica ha luogo su campi umidi e pascoli situati a distanze anche di decine di chilometri dalle zone umide che ospitano i siti di concentrazione notturna; frequentemente utilizzate anche le risaie. Alimentazione: invertebrati (larve ed adulti di insetti, anellidi, molluschi, piccoli crostacei) catturati in acqua bassa e su substrati limo-sabbiosi; Fenologia: migratore, svernante
Phoenicopterus roseus (P. ruber roseus)	Fenicottero	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in corrispondenza di estesi dossi o banchi fangosi con vegetazione alofila rada o assente; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, parti vegetali; Fenologia: stanziale, migratore, svernante, nidificante (recenti tentativi)
Platalea leucorodia	Spatola	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo, dossi con vegetazione alofila; Riproduzione: marzo-giugno; Alimentazione: invertebrati e piccoli vertebrati acquatici, parti vegetali; Fenologia: nidificante occasionale, migratore, irregolarmente svernante
Plegadis falcinellus	Mignattaio	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo, canneti; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: migratore, nidificante (tentativi)
Pluvialis apricaria	Piviere dorato	Specie non nidificante in Italia (nidifica nella tundra artico-continentale, artico-alpina o boreale e più limitatamente in torbiere e aree palustri di altitudine in zone temperate oceaniche). Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti con vegetazione erbacea bassa, come prati naturali e pascoli, ma anche campi con stoppie o arati. Nelle zone umide, si trova soprattutto in salicornieti di stagni retrodunali e in saline, dove evita le vasche totalmente prive di vegetazione; Alimentazione: invertebrati terrestri ed acquatici (lombrichi, coleotteri, aracnidi, molluschi), semi; Fenologia: migratore, svernante
Podiceps auritus		Alimentazione Insetti, pesci, crostacei, molluschi e vegetali. Sverna sulle coste dell'Europa occidentale e centrale e in misura minore nella zona mediterranea. È diffuso in Europa settentrionale, Asia centrale e America settentrionale. Frequenta laghi, stagni e fiumi anche con poca vegetazione.
Recurvirostra avosetta	Avocetta	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in saline, dossi in lagune salmastre, aree fangose temporanee; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
Sterna hirundo	Sterna comune	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, distese fangose, saline; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci e crostacei; Fenologia: nidificante, migratore
Sterna sandvicensis	Beccapesci	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante (occasionale, numeroso nelle zone umide ferraresi e veneziane), svernante (raro), migratore

Sternula albifrons (Sterna albifrons)	Fratricello	Habitat riproduttivo: saline, spiagge, aree fangose temporanee, dossi privi di vegetazione in; lagune salmastre; Riproduzione: maggio (giugno)-luglio (agosto); Alimentazione: pesci; Fenologia: nidificante, migratore
Tringa glareola	Piro piro boschereccio	Specie non nidificante in Italia (nidifica in una fascia continua a Nord del 50° parallelo dalla Scandinavia alla Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: zone umide interne e costiere, stagni, rive dei corsi d'acqua, lagune, foci fluviali, allagamenti temporanei anche con relativamente elevato grado di copertura vegetale; Alimentazione: insetti e piccoli invertebrati; Fenologia: migratore; svernante (occasionale)

### Erpetofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre	La deposizione delle uova avviene in buche scavate nel terreno e ricoperte. La specie si alimenta di invertebrati acquatici e sverna affossata nel terreno. L'habitat tipico della specie è di acqua dolce.

### Ittiofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Alosa fallax</i>	Cheppia	Specie anadroma, che si riproduce quindi nelle acque dolci, per la maggior parte dell'anno vive in mare. In primavera (periodo da febbraio a maggio) inizia a risalire i fiumi per riprodursi, depone le uova su fondali ghiaioso-sabbiosi. In questa fase riproduttiva gli adulti non si alimentano.
<i>Aphanius fasciatus</i>	Nono	L'habitat caratteristico è costituito dagli ambienti ad acqua salmastra soggetti a forte escursione di salinità, di temperatura e di quantità di ossigeno disciolto (Cottiglia, 1980). E' rinvenibile frequentemente nelle acque lagunari, ma anche in ambienti ipersalini come le saline, e nei corsi d'acqua anche a notevole distanza dal mare. Il nono colonizza preferenzialmente le acque poco profonde di lagune e canali e fiumi a lento decorso e con ricca vegetazione acquatica. La riproduzione ha luogo da marzo a giugno. La deposizione avviene su bassi fondali ricchi di vegetazione. L'accoppiamento è preceduto da una forte competizione tra maschi e da rituali di corteggiamento (Marconato, 1982). secondo Cottiglia (1980) lo spettro trofico risulta composto da invertebrati planctonici e bentonici.
<i>Pomatoschistus canestrini</i>	Ghiozzetto cenerino	Il ghiozzetto cenerino è una specie tipica di ambienti salmastri, comune sia in mare, sia nelle lagune, sia in corsi d'acqua in prossimità del mare (Gandolfi et al., 1991). L'habitat tipico è costituito da ambienti con acqua poco profonda, con substrato fangoso e privo di vegetazione. Il maschio mostra una spiccata territorialità.  La maturità sessuale viene raggiunta entro il primo anno di vita ed il ciclo vitale dura un solo anno (Gandolfi et al., 1982). La riproduzione ha luogo in primavera ed in estate (Gandolfi et al., 1991), quando il maschio allestisce un nido scavando al di sotto di un oggetto sommerso. Le osservazioni condotte in differenti ambienti hanno dimostrato come non esista una preferenza nella scelta dell'oggetto, essendo stati osservati nidi al di sotto di sassi, pezzi di legno, conchiglie bivalvi e oggetti di chiara provenienza antropica. La deposizione delle uova è preceduta da un rituale di corteggiamento ed avviene in posizione rovesciata, sulla volta del nido. Le successive cure parentali, fino alla schiusa delle uova, sono praticate dal maschio.

		<p>Ogni femmina può deporre fino a 300 uova per volta, fino ad un massimo di 10 volte per stagione riproduttiva.</p> <p>La componente principale della dieta degli adulti è rappresentata da copepodi, associati a policheti, anfipodi, isopodi, larve di ditteri, bivalvi, gasteropodi e uova di pesci. I giovani si nutrono preferenzialmente di cirripedi ed ostracodi. (Gandolfi et al., 1982).</p>
<i>Padogobius panizzae</i> ( <i>Knipowitschia panizzae</i> )	Ghiozzetto di laguna	<p>Il ghiozzetto di laguna è una specie eurialina, comune sia nelle lagune ad acqua salmastra, sia in corsi d'acqua anche a diversi chilometri dalla foce in mare (Marconato et al., 1994). L'habitat tipico è costituito da ambienti a bassa o nulla velocità di corrente, con substrato di sabbia fine, limo o argilla, coperti da ricca vegetazione. La maturità sessuale viene raggiunta entro il primo anno di vita (Gandolfi, 1972). La riproduzione ha luogo da marzo fino a luglio (Gandolfi et al., 1991), con modalità caratteristiche e simili a quelle degli altri Gobidi; il maschio allestisce un nido scavando al di sotto di un bivalve e viene raggiunto da una femmina che, dopo un rituale di corteggiamento piuttosto complesso, penetra nel nido deponendo le uova sulla volta, in posizione rovesciata. Le successive cure parentali, fino alla schiusa delle uova, sono praticate dal maschio. La riproduzione è poligamica e ciascuna femmina depone, in nidi diversi, da alcune decine fino ad oltre 100 uova per volta, ad intervalli di 10-15 giorni (Gandolfi, 1972).</p> <p>La dieta è composta di forme meio e macrobentoniche, associate a forme zooplanctoniche e crostacei (Maccagnani et al., 1985).</p>

#### Invertebrati

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Lycaena dispar</i>	-	<p>Habitat: la specie è legata ad ambienti aperti, con vegetazione erbacea alta da 40 cm a 1.5 m. I biotopi preferiti sono rappresentati da paludi e marcite, ma si rinviene anche in vicinanza di ruscelli o in prati soggetti a pascolo tradizionale da lungo tempo, purché siano sempre presente fasce di vegetazione palustre. Le associazioni vegetali dei biotopi di <i>Lycaena dispar</i> sono riferibili al Phragmition e al Magnocaricion.</p> <p>Sviluppo: l'uovo schiude in circa una settimana. Alimentazione: le piante alimentari dei bruchi appartengono al genere <i>Rumex</i>. Più raramente vengono utilizzati <i>Polygonum spp.</i> e <i>Iris spp.</i> Gli adulti si alimentano su svariate specie vegetali, tra cui <i>Lythrum salicaria</i>, <i>Pulicaria dysenterica</i>, <i>Eupatorium cannabinum</i>, <i>Cirsium arvense</i>.</p>

## 4.2 Individuazione degli indicatori e relativi parametri

### Soglie di criticità degli indicatori

I parametri degli indicatori e le relative soglie di criticità allo stato attuale vengono di seguito preliminarmente indicati.

Per gli habitat del sito il parametro di riferimento è la superficie occupata e la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 40% quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è superiore a 2 ettari, quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è minore o uguale a 2 ettari la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 20%.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in via preliminare si identifica come parametro, il numero di coppie nidificanti e/o il numero di individui mentre come soglia di criticità (solo per le specie con popolazioni significative, cioè non D nel formulario) si può assumere la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale (indicata anche attraverso le classi A e B) quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale ad A o a B. Quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale a C la soglia di criticità costituita dall'attuale consistenza della popolazione.

L'*Alosa fallax* (Cheppia), ha una distribuzione regionale che riflette il comportamento migratorio, ed è presente nei corsi d'acqua direttamente collegati a mare. Pertanto si individuano come indicatori la presenza stessa della specie, che andrebbe però monitorata durante il periodo di rimonta, come soglia di criticità la riduzione del 25% dei corsi d'acqua in cui è storicamente presente.

Per il *Padogobius panizzae* (*Knipowitschia panizzae*) Ghiozzetto di laguna, *Pomatoschistus canestrini* Ghiozzetto cenerino, e l'*Aphanius fasciatus* Nono, specie relativamente abbondanti in termini numerici, si potrebbero usare come indicatori l'abbondanza nel pescato dei pescatori con reti fisse, tramite analisi periodica, dopo la raccolta di una serie pluriennale di dati la soglia di criticità dovrebbe essere fissata su una riduzione percentuale basata sull'analisi di questi trend annuali.

Per il lepidottero *Lycaena dispar* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di piante nutrici. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di *L. dispar* confermata per due anni consecutivi o la riduzione del 50% della superficie occupata dalle piante nutrici.

Per l'*Emys orbicularis* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o la diminuzione senza recupero per quattro anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

## 4.3 Verifica del livello di protezione di habitat e specie

Nei capitoli Inventario dei livelli di tutela del sito, Inventario degli strumenti di pianificazione e Inventario della Normativa vigente, è stata realizzata una disamina dei livelli di tutela, pianificazione e vincoli che riguardano il sito, e che risulta inevitabilmente lunga e complessa.

In considerazione di quanto esposto nei sopraccitati capitoli, il livello di protezione di habitat e specie appare adeguato, fatto salvo per le ulteriori indicazioni espresse nelle misure specifiche di conservazione che in quanto tali sono inerenti e limitate al sito stesso

## 4.4 Valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie

La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata formulata dagli specialisti durante i censimenti realizzati nel 2011, di seguito si riporta un confronto con le informazioni contenute nel formulario standard del sito, utilizzando il campo valutazione globale, in modo da avere un rapido quadro di riferimento e consultazione.

Nelle tabelle successive, sia per gli habitat sia per le specie, l'ultima colonna "Andamento" sintetizza il trend rispetto alla valutazione globale del sito come riferito nel formulario standard.

**Habitat**

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1150*	Lagune	A	B	Peggioramento
1310	Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose	A	A	Costante
1320	Prati di Spartina (Spartinion)			
1410	Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	A	A	Costante
1420	Perticaie alofile mediterranee e termoatlantiche (Arthrocnemalia fruticosae)	A	A	Costante
2130*	Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)	B	B	Costante
2160	Dune con presenza di Hippophae rhamnoides	B	C	Peggioramento
2270*	Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster	B	B	Costante
6420	Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion)	C	B	Miglioramento

Tabella 14: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

L'habitat 2160 (Junipero – Hippophaetum fluviatilis) è in contrazione per il consolidamento della copertura arborea (pini).

**Flora**

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1443	<i>Salicornia veneta</i>	A	A	Costante

Tabella 15: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

**Avifauna*****Ixobrychus minutus***

Per questa specie si dispone di pochissime informazioni relative ai parametri demografici e riproduttivi (anche a livello locale).

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è **cattivo** (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale, lo stato di conservazione è **inadeguato** a causa di carenze di apposite ricerche sulla specie e su problematiche ancora non completamente risolte all'interno del sito.

***Ardeola ralloides***

Il trend della specie appare positivo a livello nazionale, anche se vi è evidenza di oscillazioni più o meno marcate e verosimilmente legate anche all'andamento della piovosità e delle condizioni generali dei quartieri di svernamento africani.

Il sito è adatto dal punto di vista trofico per gli individui che nidificano nei vicini biotopi per i quali però Costa *et al.* (2009), stimano 153 coppie nel 2004, con decremento nei due anni successivi. Non facile comunque definire stime precise di questa specie dalle abitudini piuttosto criptiche.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è inadeguato (Gustin *et al.* 2009). A livello locale, lo stato di conservazione può essere definito cattivo stante il perdurante declino della specie negli ultimi 10-20 anni.

### ***Egretta garzetta***

Il trend demografico positivo e l'espansione geografica mostrata dalla specie delineano un quadro complessivamente positivo per questa specie, la cui conservazione in Italia rappresenta una priorità.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è favorevole (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale, lo stato di conservazione è sconosciuto in quanto la colonia dei vicini biotopi sono sempre presenti ma sono stati notati segni di decremento nel triennio di monitoraggio del decennio scorso (Costa *et al.* 2009).

### ***Egretta alba [Casmerodius albus]***

La protezione della specie e delle garzaie ha sicuramente contribuito un ruolo fondamentale nel recupero di areale e popolazioni della specie.

La specie ha colonizzato solo di recente l'Italia pertanto un trend su un periodo medio lungo non è possibile ancora definirlo.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è inadeguato (Gustin *et al.* 2009). Anche a livello locale, lo stato di conservazione può definirsi inadeguato a causa di problematiche ancora presenti che rendono fluttuante la popolazione nidificante. *Ardea purpurea*

Attualmente, le principali minacce per la specie riguardano la fragilità di alcune colonie (in termini di disturbo e/o alterazione e distruzione degli habitat) e la sensibilità ai cambiamenti in agricoltura.

Il sito risulta un ambiente particolarmente idoneo per l'attività trofica della specie.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è favorevole (Gustin *et al.* 2009), mentre a livello locale lo stato di conservazione, per lungo tempo inadeguato, potrebbe migliorare a seguito dei recenti interventi di miglioramento ambientale in Valle Mandriole, nel caso la gestione virtuosa delle acque e dei livelli idrici dovesse proseguire nel tempo.

### ***Ciconia ciconia***

Rispetto all'incremento in corso in Italia meridionale, a livello nazionale lo stato di conservazione della specie è favorevole. Nei pressi del sito è presente una struttura idonea alla nidificazione che però non ha mai sortito tentativi di insediamento di una coppia. Le presenze nel sito sono quindi da ritenersi infrequenti e attribuibili ad individui in sosta durante spostamenti erratici o migratori.

### ***Plegadis falcinellus***

In Italia, il disturbo ai siti riproduttivi può rappresentare una minaccia importante, soprattutto a causa dell'esiguità delle popolazioni locali (Grussu *et al.* 2000).

Il sito risulta un ambiente idoneo dal punto di vista trofico per la specie, ma con limitate superfici disponibili.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è cattivo (Gustin *et al.* 2009), mentre a livello locale, lo stato di conservazione è inadeguato sia a causa di carenze di apposite ricerche sulla specie, sia per la probabile carenza di ampia disponibilità di siti di alimentazione con acque poco profonde e un sufficientemente basso impatto antropico.

### ***Aythya nyroca***

Callaghan (1997) riporta i seguenti fattori di minaccia (e relativa importanza) per la specie in Europa: perdita di habitat (alta), degrado dell'habitat (alta), caccia (alta), introduzione di specie alloctone (sconosciuta), cattura accidentale in reti da pesca (sconosciuta), avvelenamento da piombo (sconosciuta), disturbo (sconosciuta), cambiamenti climatici (sconosciuta).

Il sito presenta alcuni ambiti idonei per la specie, sebbene di piccole dimensioni, mentre si presta ad ospitare i nuclei nidificanti di tutto il complesso circostante per l'attività trofica e il rifugio.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è cattivo (Gustin *et al.*

2009); localmente è decisamente cattivo a causa di probabile diminuzione dell'habitat riproduttivo idoneo per la specie e dell'impatto dell'attività venatoria (confusione con specie cacciabili).

***Pernis apivorus***

Nel sito la specie trova condizioni buone per le proprie esigenze trofiche, ma riguardo all'origine degli individui che frequentano il Bardello le informazioni sono scarse o del tutto assenti.

***Circus aeruginosus***

La distruzione delle zone umide in primo luogo e, secondariamente, la persecuzione diretta, hanno costituito fattori cruciali nel determinare a livello continentale il calo della specie negli scorsi decenni (Cramp & Simmons 1980).

Il sito risulta un ideale territorio di caccia per tutte le specie del genere *Circus*. Non vi sono evidenze di nidificazione all'interno del Bardello, ma il Falco di palude nidifica in diversi ambiti circostanti. Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è cattivo (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale, lo stato di conservazione è inadeguato a causa di carenze di apposite ricerche sulla specie.

***Circus cyaneus***

Il sito risulta un ideale territorio di caccia per tutte le specie del genere *Circus*. A livello locale, lo stato di conservazione è inadeguato a causa di carenze di apposite ricerche sulla specie.

***Circus pygargus***

Il sito risulta un ideale territorio di caccia per tutte le specie del genere *Circus*. A livello locale, lo stato di conservazione è inadeguato a causa di carenze di apposite ricerche sulla specie.

***Himantopus himantopus***

Cambiamenti di livello idrico (sia in termini di bonifica che di eccessivo allagamento), distruzione degli habitat, eccessivo disturbo presso i siti riproduttivi costituiscono le principali minacce per la specie. Come altri uccelli acquatici, il Cavaliere d'Italia è potenzialmente suscettibile all'influenza aviaria e al botulismo (BirdLife International 2008). Il sito risulta un ambiente sufficientemente idoneo per la specie sebbene non per un numero elevato di coppie.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è favorevole (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale la specie rimane a livelli molto bassi.

***Larus melanocephalus***

Per la specie risultano molto dannosi i fattori di disturbo e vanificazione degli sforzi riproduttivi della colonia che non ritenta nello stesso anno la riproduzione fallita. Disturbo antropico, predatori terrestri, allagamento dei nidi, costituiscono i fattori negativi più frequenti.

Il sito non è adatto alla nidificazione né alla sosta, ma produce quantità di entomofauna e non è raro vedere stormi numerosi di gabbiani corallini alimentarsi nello spazio aereo immediatamente sopra al Bardello.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è complessivamente inadeguato (Gustin *et al.* 2009), e attualmente a livello locale la specie non ha grosse possibilità di insediarsi nemmeno in ambienti idonei non lontani (es. pialasse ravennati) dove la pressione del Gabbiano reale è divenuta un fattore molto limitante (Borghesi ined.).

***Gelochelidon nilotica***

Per la specie risultano molto dannosi i fattori di disturbo e vanificazione degli sforzi riproduttivi della colonia, quali disturbo antropico, predatori terrestri, allagamento dei nidi.

La specie è però molto sensibile al degrado dell'ambiente agricolo soprattutto in termini di qualità e quantità dell'entomofauna.

Il sito non è adatto alla nidificazione né alla sosta, ma produce quantità di entomofauna e non è raro vedere alcuni individui alimentarsi nello spazio aereo immediatamente sopra al Bardello.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è cattivo (Gustin *et al.* 2009), e a livello locale le opportunità offerte dal sito sono esclusivamente trofiche. Attualmente la specie non ha grosse possibilità di insediarsi nemmeno in ambienti idonei non lontani (es. pialasse ravennati) dove la pressione del Gabbiano reale è divenuta un fattore molto limitante (Borghesi ined.).

***Chlidonias hybrida***

L'habitat della specie appare facilmente degradabile o alterabile dall'attività antropica, da diverse specie alloctone e dal naturale processo di evoluzione spontanea delle zone umide. Come altre specie coloniali è potenzialmente molto sensibile agli episodi di disturbo alle colonie e all'alterazione fisica/strutturale dei siti.

Nel sito la specie è presente in attività trofica. Più frequente in passato quando vi era la popolazione nidificante all'interno di Valle Mandriole, condizione rimasta tale fino al 1996 (Gellini & Ceccarelli 2000). Dopo l'abbandonato causato dalla trasformazione dell'habitat palustre che ha visto la scomparsa della tipica flora acquatica idrofittica e elfittica la specie non vi è più tornata preferendo le praterie semisommerse di *Potamogeton pectinatus* in Pialassa Baiona dove si riproduce irregolarmente ma con tendenza all'incremento e alla regolarità.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è inadeguato (Gustin *et al.* 2009);

livello locale, lo stato di conservazione dipende dalla capacità del sito di produrre entomofauna inclusa nella dieta del Mignattino piombato che ama alimentarsi non solo su specchi d'acqua aperti ma anche lungo i canali e i fossi dove abbondano gli insetti.

### ***Chlidonias niger***

Il sito non è adatto alla nidificazione né alla sosta, ma produce quantità di entomofauna e non è raro vedere alcuni individui alimentarsi nello spazio aereo immediatamente sopra al Bardello.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è cattivo (Gustin *et al.*

2009), e a livello locale le opportunità offerte dal sito sono esclusivamente trofiche. Attualmente la specie non mostra tentativi di insediamento nella zona.

### ***Alcedo atthis***

Specie molto sensibile ai fenomeni di inquinamento delle acque e alla canalizzazione/regimazione dei corsi d'acqua con conseguente eliminazione delle sponde sabbiose o terrose atte allo scavo del nido. Il sito non risulta particolarmente idoneo per la specie, salvo periodi limitati di tempo in cui può essere vantaggioso per il Martin pescatore la caccia agli anfibii o ai piccoli pesci in stagni e canali presenti nel sito.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è inadeguato (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale, lo stato di conservazione è sconosciuto a causa di carenze di apposite ricerche sulla specie.

### ***Lanius collurio***

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è cattivo (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale, lo stato di conservazione è sconosciuto per la carenza di apposite ricerche sulla specie. Il sito contiene elementi idonei alla specie sia per la nidificazione che per lo stop-over.

## **Mammiferi**

Codice ID Taxon	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
935	<i>Eptesicus serotinus</i>	Non presente	B	Nuovo ritrovamento
936	<i>Hypsugo savii</i>	Non presente	B	Nuovo ritrovamento
947	<i>Nyctalus noctula</i>	Non presente	C	Nuovo ritrovamento
948	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Non presente	B	Nuovo ritrovamento

Tabella 16: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

## **Erpetofauna**

### **1220 *Emys orbicularis***

Valutazione stato di conservazione 2012: sebbene non siano disponibili dati dettagliati sull'abbondanza della specie all'interno del sito, si ritiene che la popolazione versi in buone condizioni di conservazione.

### **Ittiofauna**

Si ritiene non vi siano modifiche alle specie di ittiofauna presenti rispetto a quanto riportato dal formulario standard del sito.

### **Invertebrati**

Non sono disponibili dati aggiornati sulla presenza e consistenza della popolazione di *Lycaena dispar*, pertanto non si formula modifiche allo stato rispetto a quanto riportato nel formulario standard del sito.

## 5. Bibliografia

AER, 1991. Rivista mensile del Servizio Meteorologico Regionale dell'Emilia Romagna, numero 10/1991, Bologna.

Caramori G., 2008 – Cartografia (Distribuzione delle specie ittiche sul territorio regionale, Zone B). In: Carta ittica dell'Emilia-Romagna Zone B e A. A cura di Giuseppe Castaldelli e Remigio Rossi. Regione Emilia-Romagna.

CCIAA 2010. Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2010 n. 5.

CCIAA\_b 2010. Report sull'andamento dell'economia provinciale III trimestre 2010. Camera di Commercio di Ferrara. Dicembre 2010.

CCIAA\_c 2010. Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara. A cura del Servizio informazione economica della Camera di Commercio di Ferrara. Edizione 2010.

Prov. 2010a. Popolazione residente in provincia di Ravenna, anno 2009. Servizio statistica della Provincia di Ravenna.

Prov. 2010b. Dati delle Anagrafi comunali, elaborate dall'Ufficio di Statistica della Provincia di Bologna.

PTCP, 2004. Relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara, approvato con D.C.P. 101816 del 27/10/04 e pubblicata sul BUR - E.R. n. 166 del 09/12/2004).

PTCP, 2007. "Il quadro conoscitivo della variante al PTCP di Ferrara", art. 4 della L.R. 20/00).

PTCP 1997. Provincia di Ferrara - Integrazioni e specificazioni al Piano Territoriale Paesistico Regionale ed indicazioni e prescrizioni per la pianificazione comunale e di settore).